QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

9

(1980)

Su Federico Carlo di Savigny

giuffrè editore milano

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

GIULIANO MARINI

IL RAPPORTO SAVIGNY-HEGEL NELLA STORIOGRAFIA RECENTE

1. Nel giro di sette anni, a Berlino, tra il 1814 e il 1821, apparvero le due opere che nel modo più intenso e comprensivo, all'interno della cultura tedesca dell'età romantica, si rivolsero alla considerazione del problema del diritto. Nel 1814 apparve l'opera più celebre e di più vasta risonanza di Savigny, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft,* che guardava al diritto come momento della intera vita del popolo, e portava ad espressione su quel problema i tratti più profondi della cultura storica dell'età romantica. Nel 1821 apparve l'ultima grande opera di Hegel, la quale giungeva, dopo la *Wissenschaft der Logik,* a svolgere la parte del sistema che accanto a quella maggiormente attraeva lo spirito del suo autore, e cioè la filosofia dello spirito oggettivo; le *Grundlinien der Philosophie des Rechts* sorgevano dall'ambito della cultura filosofica di quella stessa età romantica, ma attingendo a tutta la sapienza della storia europea, e abbracciavano la realtà intera dei rapporti intersoggettivi. Quanto Savigny aveva compiuto come storico del diritto romano, era compiuto di nuovo da Hegel, in forma sistematica, con sguardo filosofico rivolto alla stessa realtà. Unità di tema, unità di tempo, unità di ambiente, caratterizzavano le due visioni del diritto; ma non v'era unità di intenti in quelle due risposte; anzi, l'opera hegeliana racchiudeva nei suoi scarni paragrafi, nella sua prosa densa e difficile, allusioni duramente polemiche all'opera di Savigny. Non nominava il grande giurista, ma i lettori esperti comprendevano, e gli ascoltatori delle lezioni avevano qualche indicazione più esplicita. Savigny, dal canto suo, e a differenza di Gustav Hugo, non entrò mai in polemica con Hegel; lo consi-

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

derava — non diversamente dal suo precursore di Göttingen — filosofo astruso e inutilmente complicato, ma non glielo disse pubblicamente.

Quel contrasto di sensibilità e di cultura, che dette due visioni contrapposte del problema del diritto, fu certamente noto ai contemporanei dell'ambiente berlinese, i quali non avevano bisogno di particolari chiose per illuminare ciò che univa e ciò che divideva il grande giurista e il grande filosofo, e che era anche ciò che divideva, più in generale, la cultura storica berlinese, nei campi più vari, dalla filosofia rigidamente organizzata nei pensieri del filosofo svevo, giunto in fine a Berlino. La cultura dei contemporanei viveva quell'unità e quella differenza, trasmetteva la propria percezione delle sfumature e dei contrasti alle generazioni che si fecero interpreti teoriche e ricostruttrici storiografiche di quel momento della cultura tedesca: i filosofi dello storicismo e gli storici di quella figlia dello storicismo che fu la *Geistesgeschichte,* da Dilthey a Troeltsch, a Meinecke, a Rothacker. Muovendosi tra la filosofia dello storicismo individualizzante e la sensibilità raffinata per le vibrazioni dello spirito tedesco, quegli autori seppero vedere Savigny nella cornice romantica, accanto a Humboldt, a Niebuhr, a Schleiermacher, a Ranke, nel cuore e alle stesse origini di quella che Dilthey disse « scuola storica », egli che personalmente ancora si era formato in quell'atmosfera; quegli autori seppero anche collocare lo stesso Hegel in quel medesimo ambiente berlinese e più ampiamente tedesco, pur nei tratti originali e distintivi della sua cultura e della sua filosofia. Dalla *Jugendgeschichte Hegels* di Dilthey a *Weltbürgertum und Nationalstaat* di Meinecke, per ricordare soltanto due esempi insigni, le sottili tessiture spirituali di tutto quel mondo erano presenti a quella tradizione di pensiero e di cultura. A quella tradizione non sfuggiva certamente l'unitarietà sottostante alle differenze; e descrivere, rivivere una figura, era per essa descrivere e rivivere l'intero ambiente nelle sue motivazioni e sensazioni riposte.

Non si può dire che una siffatta sensibilità sia anche presente nelle distinte ramificazioni della storiografia che si sono rivolte a Hegel e a Savigny, pur se esse, in grado certamente diverso, sono state vicine alla *Geistesgeschichte* e ai suoi metodi. L'esempio della biografia hegeliana di Dilthey, che d'altronde semplicemente

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

trasferiva sul nuovo oggetto di indagine quanto il suo autore aveva già sperimentato in innumerevoli indagini storiografiche, tra le quali il grande affresco dell'ambiente romantico disegnato nel *Leben Schleiermachers*, era difficilmente ripetibile da chi non avesse percorso il suo stesso itinerario di studioso; e fu infatti un esempio che non lasciò, nella storiografia hegeliana, una traccia adeguata ai suoi pregi. Il maggiore monumento di tale storiografia, ancor ricollegabile allo spirito della *Geistesgeschichte*, fu il grande libro di Franz Rosenzweig, *Hegel und der Staat*, del 1920, consapevole senza dubbio della novità apportata dallo studio di Dilthey, e per di più frutto maturo di chi era passato attraverso il magistero di Meinecke. In quell'opera, Savigny era infatti ancora ben presente, ricordato, le sue tesi erano indicate e discusse, le altre figure maggiori dell'ambiente romantico comparivano nei loro distinti significati. Forse quel libro, pur così limpido e sereno, non rendeva nella sua distinta, compiuta e caratterizzata fisionomia la figura di Savigny, e le sue idee erano forse viste per antitesi a quelle di Hegel; già si cominciava a perdere il senso unitario e armonico della cultura complessiva dell'età che era stata insieme di Hegel e di Savigny. Ma pure, quel libro aveva in sé l'insieme, anche se le luci e le ombre cominciavano ad acquistare diverse direzioni. Dopo, tuttavia, quella presenza di Savigny (ma l'osservazione forse potrebbe essere ripetuta per altre figure) veniva a dileguare; svaniva, o si perdeva del tutto; talora, restavano poche affermazioni tramandate acriticamente, se non luoghi comuni sul giurista reazionario che aveva ridotto il diritto a natura, alla stessa stregua di Haller; sul giurista che aveva negato i codici alla Germania per cieca devozione alle tradizioni giuridiche e per attaccamento ai privilegi del suo ceto aristocratico. Per giungere ai tempi più recenti, un libro italiano, pur solido e vigoroso, talora rude e certamente privo di sfumature ma di grande onestà scientifica, aveva lo stesso titolo del libro di Rosenzweig, *Hegel e lo Stato*, di Mario Rossi, e appariva nel 1960 (1): in quel libro polemico, che non indulgeva

(1) M. Rossi, *Marx e la dialettica hegeliana - I - Hegel e lo stato*, Roma, Editori riuniti, 1960; a cui seguì nel 1963 il volume secondo: *La genesi del materialismo storico* (Milano, Feltrinelli, 1970 2).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

certo alle interpretazioni di sinistra, come quelle di Lukács, a Savigny era dedicata assai scarsa attenzione, e i giudizi su di lui erano del genere di quelli ora ricordati. Ma neppure altrettanto si era trovato nel libro, pur esso dello stesso titolo scelto da Rosenzweig, che dieci anni prima, in Francia, aveva sostenuto il carattere progressivo della filosofia politica dello Hegel berlinese: *Hegel et l'état*, di Eric Weil (2). Aveva ormai preso energicamente l'avvio l'ondata marxistica negli studi hegeliani, e il fuoco dell'immagine storica si spostava: non più Hegel nei rapporti con i suoi contemporanei romantici, bensì Hegel nei rapporti con i suoi critici di sinistra della generazione successiva; non più Hegel filosofo universale e filosofo dei vari momenti della vita, bensì Hegel filosofo politico, studiato e giudicato nei suoi rapporti con la realtà politica del suo tempo e dei tempi seguenti. L'attenzione per Savigny non aveva più che un significato secondario e marginale. Il libro recente di Remo Bodei, *Sistema ed epoca in Hegel*, del 1975 (3), pur nella sensibilità e competenza delle sue indagini culturali, si colloca ancora in quella atmosfera dominata dalla politicità dell'avvenire; e neppure in esso c'è luogo per un confronto con Savigny. È un segno assai singolare, per il quale occorre probabilmente andare anche oltre questa ricordata ragione politica, giacché un libro che studia con indubbia serietà scientifica il rapporto fra l'epoca e il sistema, se non considera Savigny, avrà dalla sua parte ragioni più complesse a questa sua esclusione. Forse si può pensare che la fortuna di Savigny abbia consumato una sua parabola, e si sia ristretta alla cerchia dei giuristi.

L'altra ramificazione storiografica, rivolta a Savigny e alla scuola storica, nata nell'ambito di una tradizione di studi ben caratterizzata per la sua specializzazione, aveva minori motivazioni per rivolgersi a Hegel. È vero che la grandezza imponente della sua figura di filosofo non poteva non farsi sentire in qualsiasi ricostruzione di processi culturali a lui contemporanei, se non altro come punto di riferimento obbligato. Ma il confronto dei pensieri e della formazione culturale era altra cosa. Tuttavia

(2) E. Weil, *Hegel et l'état*, Paris, Vrin, 1950.

(3) R. Bodei, *Sistema ed epoca in Hegel*, Bologna, Il Mulino, 1975.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

si deve tener conto di alcuni meritori studi, nati fra il primo e il secondo decennio del secolo, e quindi riconducibili all'atmosfera della *Geistesgeschichte*, se non proprio al distinto fascino di suoi singoli maestri. Lo studio tanto spesso ricordato di Sigmund Brie, *Der Volksgeist bei Hegel und in der historischen Rechtsschule*, apparve negli anni 1908-1909 (4), ed ebbe il merito di indagare un concetto-cardine della scuola storica come quello di spirito del popolo, traendolo dal fondo della cultura romantica e vedendolo comparativamente, nell'affinità e nelle differenze, nel filosofo e nella cultura giuridica. A questo stesso orientamento della ricerca e dello stesso modo di sentire si deve ricollegare uno studio di Gunnar Rexius, *Studien zur Staatslehre der historischen Schule*, apparso nel 1911 sulla « Historische Zeitschrift » (5), la prestigiosa rivista che si valeva della illuminatrice direzione di Meinecke: l'attenzione per Savigny, non affatto secondaria, traeva senso dall'ampiezza di sguardo rivolta alla totalità della cultura, ivi compresa quella filosofica. Su questa stessa rivista, nell'anno seguente, appariva uno studio, *Volksgeist und historische Rechtsschule*, ancora sul concetto-cardine della scuola storica, ad opera di Hermann Kantorowicz (6), che con la sua ricchezza di cultura e con la sua acutezza innovatrice sarebbe divenuto uno dei più benemeriti studiosi di Savigny. Ma soprattutto deve esser qui ricordata la fondamentale e magistrale opera della storiografia giuridica del nostro secolo, anch'essa nata, per indubbi caratteri metodologici, dal tronco della *Geistesgeschichte*, pur se rigorosissima e analitica nei giudizi, nei resoconti, nelle partizioni. Tale significato ha avuto, non sembrano esservi dubbi ancor oggi, la *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft* di Ernst Landsberg, che era apparsa nell'anno 1910 (7). Quest'opera, tra i tanti suoi

---

(4) S. Brie, *Der Volksgeist bei Hegel und in der historischen Rechtsschule*, in « Archiv für Rechtswissenschaft », 1908-1909, pp. 1-10, 179-202.

(5) G. Rexius, *Studien zur Staatslehre der historischen Schule*, in « Historische Zeitschrift », CVII-1911, pp. 496-539.

(6) H. Kantorowicz, *Volksgeist und historische Rechtsschule*, in « Historische Zeitschrift », CVIII-1912, pp. 295-325. Di Kantorowicz era già apparso *Was ist uns Savigny?*, in « Recht und Wirtschaft », I-1911, pp. 47-54, 76-79.

(7) E. Landsberg, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft* (*Dritte Abteilung - Fortsetzung zu der Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, erste und

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

inestimabili meriti, ebbe quello di esaminare, tra le varie correnti del pensiero giuridico, anche la corrente più propriamente filosofica (*Die Speculation*), nei nomi di Hegel, Gans, Stahl; se si toglie quest'ultimo, dalla assegnazione dubbia, siamo nel pieno del pensiero giuridico hegeliano, grazie all'esame parallelo del pensiero originale del filosofo e dell'allievo più nutrito di cultura giuridica. A quest'opera di Landsberg si deve l'unica esplicita ricostruzione congiunta delle dottrine della scuola storica e del pensiero hegeliano: quali che siano i limiti, oggi ben chiari, di quella sobria esposizione. Un confronto può farsi con la presentazione che di lì a pochi anni avrebbe concluso in Italia Gioele Solari, nella sua pur meritoria ed informatissima opera *Storicismo e diritto privato*, la cui stesura era completa negli anni 1915-1916. Nell'ampio quadro storico di Solari, non v'era certamente traccia del metodo della *Geistesgeschichte*, ma semmai della storiografia erudita di stampo positivistico; al di là di questa differenza di ispirazione, nel merito della ricostruzione storiografica, l'attenzione andava, oltreché alle dottrine giuridiche, tutte esaurientemente indagate, alla filosofia di Kant, di Fichte, di Schelling, di molte figure del romanticismo, ma non di Hegel, la cui parentela spirituale con la scuola storica era espressamente ridotta a dimensioni minime, se non negata, perché era ricondotta soltanto alla « fonte comune » costituita dalla « concezione romantica » (8). Il lavoro di Solari, come si sa, rimase a lungo presso il suo autore, che lo dette alle stampe nel 1940. Erano passati molti anni e molti avvenimenti, eppure quel libro sereno ed acuto poté ugualmente esplicare la sua efficacia benefica sugli studi. Gli studi su Savigny, nel frattempo, avevano conosciuto notevoli arricchimenti: soprattutto gli studi esemplari di Kantorowicz e di Hans Thieme, degli anni 1933 e 1936 (9), avevano richiamato l'attenzione sulla forma-

---

zweite Abteilung, von R. Stintzing), II. Halbband, München und Berlin, Oldenbourg, 1910.

(8) G. Solari, *Storicismo e diritto privato*, Torino, Giappichelli, 1940, p. 174.

(9) H. Kantorowicz, *Savignys Marburger Methodenlehre*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung », LIII-1933, pp. 465-471; H. Thieme, *Zwischen Naturrecht und Positivismus - Zur Methode des jungen Savigny*, in « Deutsche Juristenzeitung », LXI-1936, pp. 154-157. Tale scritto deve esser visto in relazione al più ampio: Id., *Die Zeit des späten Natur-*

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

zione giovanile di Savigny, ed Erik Wolf aveva dato, nel 1939, il suo ammirevole ritratto di Savigny, « grande pensatore giuridico della storia dello spirito tedesco » ([10]). L'orizzonte storico si era andato nuovamente allargando; si era tornati a guardare al collegamento di Savigny con le grandi correnti culturali; con il tardo giusnaturalismo tedesco grazie alle fondamentali indagini di Thieme; con la condizione generale dello spirito, in tutti e tre gli autori ora ricordati. Ma l'attenzione per Hegel ancora mancava, e l'esempio di Landsberg rimaneva pressoché isolato; Hegel era ancora una tra le voci della cultura tedesca dell'età romantica, non era assurto a un rilievo veramente autonomo nella luce di un interesse per la concezione del diritto.

Nel secondo dopoguerra c'è un ampliamento di sguardo. Le importanti pagine di Koschaker, in *Europa und das römische Recht* ([11]), presentano l'immagine di un Savigny spiritualmente vicino agli ideali classici del suo tempo: è la via già intrapresa da Wolf, alla quale gli studi di Thieme avevano predisposto preziosi elementi; e l'ethos presente in quest'opera portava alla massima efficacia quella visione storica, nel quadro limpido di una Germania rivendicata alla « nobiltà dello spirito ». Savigny, come Goethe, secondo il paragone fortunato e fondato, era un momento di quella Germania, della nazione che avrebbe potuto vivere negli ideali cosmopolitici di Jena e di Weimar, ma che in essi era riuscita a vivere solo a tratti e in dolorose commistioni. Mentre l'orizzonte degli studi su Savigny si allargava, e Hermann Conrad richiamava, nel 1947, le comuni radici romantiche di Savigny e del suo allievo Jacob Grimm ([12]), stava preparandosi intanto

---

rechts - Eine privatrechtsgeschichtliche Studie, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Germanistische Abteilung », LVI-1936, pp. 202-263, nonché al successivo: ID., *Der junge Savigny*, in « Deutsche Rechtswissenschaft », VII-1942, pp. 53-64.

([10]) E. WOLF, *Friedrich Carl von Savigny*, in *Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte*, Tübingen, Mohr, 1939 (1963 [4], pp. 467-542).

([11]) P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, München, Beck, 1947 (1953 [2]: su Savigny: pp. 254-290).

([12]) H. CONRAD, *Aus der Entstehungszeit der historischen Rechtsschule: Friedrich Carl von Savigny und Jacob Grimm*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Germanistische Abteilung », LXV-1947, pp. 261-283.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

l'opera da cui l'attuale generazione di studiosi è stata segnata profondamente, e che sola può stare accanto, per ampiezza di sguardo e classicità di disegno, all'opera di Landsberg; tale è stata indubbiamente la *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit* di Franz Wieacker, apparsa nell'anno 1952 ([13]). Se la precedente storiografia giuridica, da Landsberg a Kantorowicz a Thieme a Wolf, poteva legittimamente esser vista come l'espressione, nel campo della cultura giuridica, della splendida fioritura della *Geistesgeschichte*, quest'opera di Wieacker segnava una svolta, e diveniva il modello e il punto di partenza di tutta una serie di ricerche, caratterizzate da una attenzione nuova per le condizioni storiche e politiche, sociali ed economiche: una attenzione che in Wieacker era felicemente congiunta con la capacità di sentire i movimenti dello spirito tedesco, e che non feriva, ma anzi semmai arricchiva e ampliava, con nuove indicazioni, l'immagine fondamentale di un Savigny classico, saldamente inserito nella grande cultura del suo tempo, in contatto sì con i circoli romantici ma da essi emergente con nettezza di equilibrati contorni. Prima di Savigny era Gustav Hugo, accanto a Savigny era Grimm, di contro a Savigny stava, esponente del fronte hegeliano, la figura di Eduard Gans, in contrasto con la figura storicamente centrale di Puchta: un contrasto nel quale si mostravano nette, ma anche si temperavano, le contrapposte forme del pensare della scuola storica e della speculazione hegeliana. Il quadro generale era quello di Landsberg; la profondità dell'ascolto era ancora quella dei maestri della *Geistesgeschichte*; ma il tutto era filtrato attraverso una prosa e un modo di ragionare moderno, asciutto, concentrato, e sensibile a problemi nuovi. Da quest'equilibrio occorre muovere per comprendere gli sviluppi successivi, nei quali quella serena armonia va perduta, per dar luogo a distinte direzioni di pensiero e di ricerca. Si andrà maturando, negli anni successivi, una mentalità nuova, massimamente attenta ai risvolti politici dei problemi, nella quale un Hegel « diverso » da quello fino ad allora noto avrebbe acquistato un significato assai più netto e rilevante. L'attenzione recente per Hegel, nell'ambito degli studi

---

([13]) F. WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1952 (1967 [2]).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

storiografici su Savigny e più in generale sul pensiero giuridico dell'Ottocento tedesco, è nata entro questo nuovo orizzonte, e si è sviluppata prevalentemente in studiosi che hanno risentito influssi marxistici.

2. Per comprendere questa mutata immagine del rapporto Hegel-Savigny, e coglierla nella sua derivazione da un più ampio mutamento nella cultura, è opportuno percorrere brevemente le tappe della fortuna italiana di Savigny nei tempi recenti. Non che fosse mancata una « recezione » italiana di Savigny; ché anzi, dalle prime traduzioni ottocentesche, incerte e approssimative, fino alla grande impresa di Vittorio Scialoja, che tradusse il *System des heutigen römischen Rechts*, volgendolo in una lingua italiana di grande dignità stilistica ([14]); dalle prime notizie, resoconti, giudizi, alle discussioni frutto del clima positivistico, la presenza di Savigny e degli autori della scuola storica in Italia si era saldamente affermata. L'opera di Solari, con il suo lungo letargo prima della pubblicazione, da un lato sta a indicare esattamente, con particolare adeguatezza, l'alto livello storiografico che era stato raggiunto nel secondo decennio del secolo, sulla base, vuoi della precedente fortuna italiana, vuoi di una informazione diretta sulle fonti e sui dibattiti tedeschi; e dall'altro, sta a indicare il più ampio letargo nel quale cadde un simile interessamento negli anni successivi, fino al secondo dopoguerra. Le condizioni della cultura giuridica, dominata dal positivismo legislativo, ebbero la loro parte; le condizioni della cultura filosofica, dominata dal neoidealismo di Croce e Gentile, con le loro dichiarate ascendenze hegeliane, pure contribuirono. I fermenti storicistici del primo Ottocento tedesco furono certamente ben presenti nella mente e nell'opera di Croce, ma collocati in un quadro che assumeva a compiuto storicismo quello hegeliano, e giudicava ogni altra espressione di pensiero storico con quel metro, quale approssimazione o presentimento più o meno felice. Vi furono anche traduzioni di opere storiografiche nate da autori

---

([14]) Cfr. le notizie offerte dallo stesso V. SCIALOJA, *Prefazione generale del traduttore* a: Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, vol. I, Torino, Unione tipografico-editrice, 1886, pp. I-LXIII.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

di una forma di storicismo non hegeliano, da Dilthey a Troeltsch a Meinecke, che potevano, con la loro sensibilità stessa, se non con le loro notizie e prospettive storiografiche, avviare sulla strada di un più originale e fresco intendimento degli stessi autori della scuola storica e del loro proprio storicismo. Vi furono inoltre le eccezioni, felicissime per capacità di immedesimazione storiografica, rappresentate dalle opere di Carlo Antoni, *Dallo storicismo alla sociologia*, del 1940, *La lotta contro la ragione*, del 1942 ([15]), che si immergevano, con sapiente ricostruzione di atmosfere, nel clima di quello storicismo tedesco delle individualità, e nel clima dei lenti sommovimenti culturali e speculativi che lo avevano preparato; anche se poi il giudizio filosofico su quello storicismo e su quella cultura dipendeva dalla fede crociana dell'autore. Ma quella fede, del resto vissuta originalmente fino alla controversa conclusione delle ultime opere, e quel giudizio filosofico, non impedirono davvero alla sensibilità dell'autore, forse alla sua sensibilità artistica prima che al suo pensiero teoretico, di comprendere e far comprendere le ragioni di quell'altro storicismo, nato dal culto religioso dell'individualità, e ignaro e anzi negatore di una razionalità intrinseca al divenire storico; e forse quel contatto fecondo con tale storicismo può spiegare l'ultimo ritorno di Antoni a una esigenza, più che a una certezza, di un singolare « diritto di natura » da « restaurare ».

Fin qui, si restava alla cultura dominante, più diffusa, più nota. Ma accanto, tra figure non « minori », che vissero talora in meditazione dignitosa e appartata, vi fu chi vide in modo originale il nascere e il coesistere di forme diverse di storicismo nella cultura tedesca dell'Ottocento. L'opera di Giuseppe Capograssi, nel periodo tra le due guerre, con la sua ispirazione vichiana e religiosa, fu la più affine alla forma di pensiero storico che si era formata accanto o contro alla filosofia hegeliana ([16]). Storicismo di individualità aventi ciascuna valore infinito perché in

([15]) C. ANTONI, *Dallo storicismo alla sociologia*, Firenze, Sansoni, 1940; *La lotta contro la ragione*, Firenze, Sansoni, 1942.

([16]) È da considerare soprattutto la trilogia centrale nella evouzione del pensiero dell'autore: *Analisi dell'esperienza comune* (1930), *Studi sull'esperienza giuridica* (1932), *Il problema della scienza del diritto* (1937), ora nell'edizione completa delle *Opere* (Milano, Giuffrè).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

contatto con Dio, e insieme storicismo dei gruppi che si formano nella storia per il concorso libero delle azioni individuali, essa fu una filosofia dell'azione, e delle strutture che in essa si creano, individuali e superindividuali. Mai dimentica dell'origine ultima dell'individuo, quella azione, o esperienza, o vita, si stratificava in forme razionali sempre più ricche, fino al proprio definitivo compimento religioso. In quell'*itinerarium mentis in Deum* che è l'azione, come descritta da Capograssi, il diritto ha una funzione essenziale e salvifica, giacché preserva l'individuo dalle tentazioni e dai pericoli dell'annullamento, della distruzione, di un nichilismo profeticamente avvertito come incombente. Il diritto ha sempre questa funzione; meno la ha lo stato come portatore di autonomi valori: e se talora Capograssi aveva condiviso la fede nel valore dello stato come entità che dà senso e vita agli individui, sempre più col passare del tempo, con le delusioni della storia, con l'esperienza delle tirannidi, egli poi se ne trasse distante, e conservò la fede nella trama, quella sì non ingannatrice, dei rapporti e delle tessiture che si creano per le azioni libere degli individui. In tale visione del diritto, come « esperienza giuridica », come « azione », come « vita », che si dà strutture e liberamente si stratifica in una spontanea, autorevole razionalità, Capograssi naturalmente si incontrava con il modo di sentire dello storicismo giuridico; e si mostrava talora anche testualmente vicino alle sue fonti, magari ricordate fugacemente in acute notazioni o in personali confronti. Ma v'era, soprattutto, un *idem sentire,* derivante da una ispirazione profondamente vichiana, e quindi vicina allo storicismo di impronta religiosa degli autori tedeschi della scuola storica, più concordi con Schleiermacher che con Hegel, filosofo della razionalità dell'intero e della storia universale.

Da questa preistoria occorreva muovere per comprendere l'impronta dello specifico interesse per Savigny che si è avuto nell'Italia del secondo dopoguerra, in consonanza con tendenze interpretative sviluppatesi in Germania. Le opere ricordate di Carlo Antoni, e poi l'interesse più dispiegato per lo storicismo tedesco nella varietà delle sue ispirazioni, insieme alle molte voci nuove che giungevano da fuori d'Italia, furono gli anelli di un mutamento di sensibilità, che si può designare come storici-

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

smo post-crociano. L'opera di Pietro Rossi *Lo storicismo tedesco contemporaneo*, nel 1956, disegnava con grande chiarezza l'evolversi del modo di guardare la storia che era stato proprio della tradizione nata con Dilthey e conclusasi — se così può dirsi — con Meinecke ([17]). Nel campo più specifico della riflessione filosofica ed epistemologica sul diritto, v'era una affinità, spesso dichiarata, con quelle prospettive. Dal magistero di Capograssi era scaturita direttamente, in un singolare, originale processo di affinamento e di acquisizione personale, la riflessione filosofico-giuridica di Pietro Piovani: un suo disegno storiografico, *L'attuale filosofia del diritto in Italia*, mostrava, nel 1951, una filosofia del diritto che diveniva, in una parte significativa dei suoi cultori, filosofia dell'« esperienza », e che spesso era presente, al di là delle designazioni accademiche, in studiosi di specifiche discipline giuridiche, negli studiosi di quella scienza giuridica che Capograssi aveva detto per eccellenza « filosofica » ([18]). Nello stesso anno 1953 erano apparse due opere, che avrebbero lasciato gran segno. La prima, dello stesso Piovani, *Il significato del principio di effettività*, riaffermava una descrizione del mondo giuridico come esperienza che si fa, e si contrapponeva al normativismo allora diffuso, per testimoniare che « normatività e storicità non hanno ragione di contrapporsi nel solito, tenace dualismo » ([19]). La seconda opera, di Riccardo Orestano, si intitolava dimessamente *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, e nasceva in sintonia spirituale con quella idea di un diritto come esperienza che si fa, che è insieme fatto e, derivante dal fatto, norma, in un continuo rapporto di essere e dover essere. L'*Introduzione* di Orestano dava particolare rilievo all'importanza innovatrice dell'opera di Savigny, e richiamava, sul terreno del diritto e della sua scienza, l'esperienza storica del diritto romano, che era la più affine a quella sentita come congeniale dagli orientamenti ricordati della

---

([17]) P. Rossi, *Lo storicismo tedesco contemporaneo*, Torino, Einaudi, 1956.

([18]) P. Piovani, *L'attuale filosofia del diritto in Italia*, nella più ampia opera dello stesso autore: *Momenti della filosofia giuridico-politica italiana*, Milano, Giuffrè, 1951, pp. 29-96.

([19]) P. Piovani, *Il significato del principio di effettività*, Milano, Giuffrè, 1953, p. 206.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

riflessione filosofica sul diritto ([20]). La figura di Savigny ne acquistava legittimamente risalto teorico centrale. Sorgeva così, nella cultura giuridica e non soltanto giuridica, un clima propizio a una rinascita di interesse per Savigny e per la scuola storica in genere. Le opere ora ricordate ebbero la maggiore influenza, ma accanto ad esse altre se ne dovrebbero indicare, che inducevano a guardare la realtà giuridica come momento di una più ampia realtà storica e culturale, continuamente diveniente in una libera creazione di individui e di gruppi, sottratti a una logica inesorabile della totalità. In una simile visione della realtà giuridica all'interno della realtà culturale, un punto di riferimento ritornante fu l'opera di Dilthey, e particolarmente la classificazione delle scienze che egli aveva dato nella *Einleitung in die Geisteswissenschaften*. Da *Diritto e cultura* di Renato Treves, del 1947, alla *Teoria della scienza giuridica* di Norberto Bobbio, del 1950, a *Il problema della natura della giurisprudenza* di Enrico Opocher, del 1953, a *Scienza e epistemologia giuridica* di Vincenzo Palazzolo, del 1953, e poi, sempre di questo, a *Sapere e libertà*, del 1959, in modi diversi ma spesso consonanti, si diffondeva un modo di guardare al diritto come momento di una storia intesa in modo non sistematico-metafisico ([21]). Dilthey poteva esserne il filosofo, Savigny poteva esserne il giurista esemplare.

Intanto la ricerca su Savigny conosceva, in Germania, rinnovamenti significativi. Nel 1958 era apparso, di Walter Wilhelm, *Zur juristischen Methodenlehre im 19. Jahrhundert*, panorama delle tendenze evolutive presenti nella scienza giuridica tedesca del secolo scorso, da Savigny a Laband ([22]); quella scienza era vista segnata da un progressivo affievolimento e tradimento dell'istanza storica a favore dell'istanza sistematica. La radice di quel destino

---

([20]) R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino, Giappichelli, 1953 (1961 [2]: su Savigny e la scuola storica: pp. 204-229).

([21]) R. TREVES, *Diritto e cultura*, Torino, Giappichelli, 1947; N. BOBBIO, *Teoria della scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 1950; E. OPOCHER, *Lezioni di filosofia del diritto - Il problema della natura della giurisprudenza*, Padova, Cedam, 1953; V. PALAZZOLO, *Scienza e epistemologia giuridica*, Padova, Cedam, 1957; ID., *Sapere e libertà*, Napoli, Jovene, 1959.

([22]) W. WILHELM, *Zur juristischen Methodenlehre im 19. Jahrhundert*, Frankfurt a. M., Klostermann, 1958.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

si trovava già nel pensiero storico di Savigny, nel modo in cui egli aveva pensato la storia; e vi si accompagnava un aspetto politico, di segno conservatore. Alla concezione savignyana di una storia senza sviluppo, da accettare nei suoi naturali sentieri, era contrapposta la visione di Thibaut, segnata da una razionalità innovatrice se non addirittura rivoluzionaria, che vedeva la storia come un insieme arbitrario da modificare e rendere conforme alla ragione. In questo contrasto di concezioni della storia appariva anche Hegel, e dietro di lui il giovane Marx; i quali erano visti entrambi come affini alla concezione del giurista Thibaut, come coscienza filosofica di una storia che non è soltanto frutto naturale di assestamenti armonici e spontanei, ma come insieme razionale, e capace di togliere ciò che è arbitrio, sedimentazione storica, ingiustizia accumulatasi nei secoli. Il libro di Wilhelm, sùbito e in seguito lungamente dibattuto, chiaro nelle sue tesi e nel suo stile, avrebbe conosciuto una notevole fortuna e sarebbe stato, con una efficacia pienamente sviluppatasi dopo un'incubazione pluriennale, la guida di tutta una linea interpretativa dell'opera di Savigny. A quell'opera di Wilhelm, ma senza quelle accentuate contrapposizioni, doveva seguire di lì a poco la dotta ed equilibrata opera di Sten Gagnér, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, del 1960 ([23]), limpida e serena nella sua indipendenza da giudizi correnti; alla quale non ha fatto ancora séguito, e forse proprio per tali sue qualità, un'azione benefica proporzionata ai suoi meriti. Una «introduzione moderna alla problematica medioevale», partendo dalla polemica anticodificazionistica di Savigny nel 1814, allargava lo sguardo ai precedenti storici delle idee di diritto e di codificazione ([24]). Su di una analoga linea di prudenza storiografica, senza lo sguardo cosmopolitico dell'opera di Gagnér, si poneva il penetrante disegno storiografico di Karl Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, dello stesso 1960 ([25]). Questo disegno dell'evo-

---

([23]) S. GAGNÉR, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, Stockholm Uppsala Göteborg, 1960.

([24]) *Ibid.*, pp. 15-51.

([25]) K. LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Berlin Göttingen Heidelberg, Springer, 1960 (trad. it. parziale di S. Ventura, *Storia del metodo della scienza giuridica*, Milano, 1966).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

luzione della scienza giuridica e del pensiero giuridico, anch'esso, come l'opera di Wilhelm, destinato a notevole fortuna seppure a meno profonda efficacia, si muoveva in uno spazio più filosofico, e congiungeva la riflessione metodologica sorta nel seno della scienza giuridica alla meditazione filosofica sul diritto, giungendo alle tendenze recentissime. Di notevole nell'opera di Larenz, per i problemi che qui interessano, v'era la considerazione di un Savigny classico, sottratto alle dispute successive, giudicato, con singolare allargamento di prospettiva, continuatore del metodo giusnaturalistico del tardo illuminismo tedesco, e tutto incardinato nella centrale idea di un sistema immanente al momento storico della realtà giuridica. Savigny era all'inizio del quadro storiografico, che intendeva descrivere, secondo che suonava il sottotitolo, « teoria del diritto e dottrina del metodo in Germania da Savigny in poi ». È opportuno ricordare che Larenz era stato, tra le due guerre, uno dei maggiori rappresentanti del movimento di rinascita hegeliana nell'ambito della riflessione sul diritto, accanto a Julius Binder, e in consonanza con l'ampia opera compiuta da Hermann Glockner negli studi hegeliani. Ma in questo libro sul metodo della scienza giuridica, che pure trattava con padronanza le idee di Binder, e ricordava l'attività di Glockner, non era un'impostazione propriamente hegeliana, anche se l'ombra di Hegel era presente e operava qua e là; tanto meno, in quest'opera, che pur giungeva a esaminare le tendenze più nuove e originali del pensiero giuridico tedesco fino a Helmut Coing, e insisteva sulla considerazione del rapporto fra concetto e valore, era affermata una visione hegeliana del processo storico in contrasto con quella propria di Savigny. Savigny era il teorico del sistema storico, Hegel del concetto che ha in sé la realtà e il valore ([26]); ma non si può dire che tra i due fosse disegnato un fondamentale distacco, sibbene una differenza di vedute logiche e di momenti culturali. Opera complessa e non facile, questa di Larenz, aveva certamente presente la rilevanza storico-culturale di Savigny. In una digressione sul problema della teoria ermeneutica « soggettiva » e « oggettiva », Larenz concludeva il suo

([26]) *Ibid.*, pp. 137, 142; in genere su Savigny, pp. 8-16 (trad. it. cit., pp. 200, 206-207; in genere su Savigny, pp. 3-16).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

discorso vedendo un Savigny superiore a entrambe le tendenze, che entrambe le comprendeva. Quasi guidato da un sottinteso impulso a porre un parallelo di più ampie dimensioni, Larenz scriveva su questo specifico punto parole che valevano in un senso molto più lato: « Savigny si trova in una posizione simile a quella di Hegel: il suo pensiero abbraccia molto di più, di quanto sono in grado di percepire tutti coloro che, in seguito, si impadronirono soltanto di uno o dell'altro « momento » e ne fabbricarono una dottrina che, a causa della sua unilateralità, affascina per la sua semplicità e coerenza logica, ma in realtà violenta la vita in un punto o nell'altro » (27). Parole di raro equilibrio e di sicura competenza, che vedevano, forse uniche in tale nettezza, Hegel e Savigny nella loro importanza all'inizio di processi culturali destinati a dominare due secoli.

A queste nuove voci, a questi approfondimenti, correzioni, mutamenti della ricerca in Germania, si riferiva Pietro Piovani in una relazione congressuale del 1963, sul tema: *Dommatica, teoria generale e filosofia del diritto* (28), tutta rivolta, sulla linea della ricordata ricerca sul principio di effettività, e, più indietro, in prosecuzione coerente del pensiero di Capograssi, alla illustrazione del nesso necessario tra la storia e la sua continua traduzione in dogmi, in teorizzazioni, in sistemazioni nascenti dalla vita. Si potevano leggere queste parole: « La dogmatica si converte in problematica » (29), con esplicito riferimento a Capograssi. E ancora: « Poiché il problema non è più dominare l'esperienza (...) ma capirla nella sua giuridica specificità e nelle sue positive strutture, vecchie questioni sono viste ormai in nuova luce, antichi richiami suscitano nuovi echi, altri problemi sono proposti. La concezione savignyana del diritto come ' organismo vivente ' sol-

---

(27) *Ibid.*, p. 14 (trad. it. cit., p. 13).

(28) P. Piovani, *Dommatica, teoria generale e filosofia del diritto*, in « Atti del VI Congresso nazionale di filosofia del diritto (Pisa, 30 maggio-2 giugno 1963) », a cura di R. Orecchia, I - Relazioni generali, pp. 37-80. Il riferimento « agli studi tedeschi più recenti » si legge a p. 43. Un'attenzione isolata a questi problemi e ai nuovi indirizzi storiografici si era avuta in Italia con lo scritto di M. Porzio, *Le origini del formalismo giuridico*, in « Bollettino della biblioteca degli istituti giuridici, Università degli studi di Napoli », 1961, pp. 254-310.

(29) P. Piovani, *Dommatica, teoria generale e filosofia del diritto*, cit., p. 65.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

lecita interpretazioni rimeditate » (30). Il diritto vi era visto allora come « sistema di azioni, nel quale si incontrino le durevoli azioni omogenee di individui riuniti in un gruppo (...) qualcosa di simile al ' sistema ' come ' comunità di fini ' di cui parlava Dilthey » (31). Con riferimento a Savigny, si poteva leggere: « Per quanto riguarda la Scuola Storica, è molto probabile che le sue varie colorazioni ideali abbiano, all'origine, la varietà propria del romanticismo germanico; molto probabilmente, sarebbe opportuno suggerire agli storici del diritto di andar meglio a cercare nel ricco forziere di Madame de Staël la chiave per una più convincente interpretazione dell'opera e della figura di Savigny » (32). La relazione, con rinnovato richiamo a Dilthey, si chiudeva con questa professione di fede filosofica e di metodo storiografico, che è, più che opportuno, necessario riportare nella sua integralità:

> Chi diffidi di ogni totalismo assoluto non può non guardare con simpatia ad ogni sforzo che sia rivolto a penetrare nell'interezza della filosofia attraverso il valico aperto da problemi specifici di una conoscenza particolarmente approfondita. È stato Dilthey, soprattutto, a insegnarci la fecondità di questo metodo di *penetrazione*, che è per se stesso storicistico: un metodo dalla cui applicazione migliorata molto ancora c'è da attendersi. Ma si fraintenderebbe il prezioso insegnamento diltheyano se si dimenticasse che lo stesso Dilthey, nell'« Einleitung », ha ammonito: « Noi non dobbiamo isolare una porzione della realtà allo scopo di considerarla a parte, quasi fosse un materiale anatomico; al contrario, dobbiamo porla in rapporto con il grande organismo del reale, nel quale soltanto si sente pulsare la vita. Solo movendo da questo rapporto la nostra conoscenza potrà dare ai concetti e alle proposizioni la loro forma appropriata e il loro esatto valore » (33).

Quella esortazione proveniva da uno studioso che di lì a poco avrebbe lasciato lo studio filosofico dell'esperienza giuridica, per estendere il suo sguardo a diversi momenti dell'esperienza umana, obbedendo alla professata fede nella ineliminabile unitarietà di

(30) *Ibid.*, p. 67.
(31) *Ibid.*
(32) *Ibid.*, p. 43.
(33) *Ibid.*, p. 80.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

quella esperienza e della filosofia che la indaga. Quella esortazione è stata qui citata ampiamente, perché meglio di qualsiasi altra testimonianza restituisce il clima di un periodo della riflessione italiana sul diritto e insieme il senso di una forma peculiare di storicismo individualistico, sì, ma anche attento alle formazioni interindividuali che sorgono per l'azione degli individui. Il diritto era, più che una di queste formazioni, la loro stessa condizione trascendentale. Lo storicismo tedesco dell'età romantica — degli autori della scuola storica in genere, della scuola storica del diritto in modo particolare, di Savigny in modo particolarissimo — poteva valere quale punto di riferimento comune a vari studiosi. Tra questi era Fulvio Tessitore, in varie indagini, tra le quali « ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento » (34), e che intervenendo in quella stessa occasione congressuale in cui aveva riferito Pietro Piovani con le parole già citate, aveva modo di richiamare l'eredità storicistica di Savigny, individuandola espressamente, *in nuce*, nel nesso di storia e sistema che aveva concluso le giovanili lezioni metodologiche di Marburg (35); le quali, già segnalate all'attenzione degli studiosi da Kantorowicz e Thieme negli anni 1933 e 1936, come si è ricordato, erano state un decennio prima pubblicate per cura di Gerhard Wesenberg. È singolare che quel corso e quelle medesime parole, che Larenz aveva inteso collegate all'eredità giusnaturalistica di Savigny, divenissero in questa atmosfera italiana di studi il segno specifico, quasi il simbolo, di uno storicismo originale, in ricambio fecondo con lo storicismo implicito degli autori della grande scuola storica berlinese e con la filosofia schleiermacheriana dell'individualità, uno storicismo che avrebbe preparato il terreno alle più dispiegate formulazioni del nuovo storicismo tedesco di Dilthey, di Weber, di Troeltsch, di Meinecke: nato e formatosi in modo indipendente e contrapposto rispetto al grande modello dello storicismo hegeliano. A quello storicismo e

---

(34) F. Tessitore, *Crisi e trasformazioni dello stato - Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento*, Napoli, Morano, 1963.

(35) F. Tessitore, *Filosofia del diritto, dogmatica e scienza romanistica*, in « Atti del VI Congresso nazionale di filosofia del diritto », cit., II - Comunicazioni, pp. 114-126 (116).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

alle sue origini, Tessitore avrebbe dedicato la sua successiva attività di studioso, in una immedesimazione felicissima e intrinsecamente storicistica. Ma in quella stessa atmosfera culturale e speculativa, e con analogo richiamo al ricordato nesso posto dal giovane Savigny tra storia e sistema, sorsero fini notazioni metafisiche di Biagio De Giovanni, pur esse attente all'insegnamento di Capograssi (36). Anche Antonio Negri, che già con il suo inizio negli studi hegeliani aveva considerato la cultura tedesca del tardo diritto naturale, si volgeva poi allo studio di due esponenti dello storicismo ora ricordato, Dilthey e Meinecke, e infine, nel 1962, a conclusione di questo ambito di interessi, a un'ampia ricerca sulla cultura giuridica tra la fine del Settecento e il primo Ottocento (37). C'era anche in questi studi di Negri, nell'esplicito rivivere la cultura dell'età tedesca in cui nasceva la nuova sensibilità storica, e pur in un più accentuato timbro politico, l'adesione a un modo di sentire storicistico, con i suoi valori dell'individualità, della libertà creatrice, dello spontaneo formarsi di strutture giuridiche e istituzionali. Infine, da quella ricordata esortazione di Piovani fu particolarmente influenzato chi oggi, in questa occasione, scrive questa cronaca storiografica, e si trova forse, per tal compito, tenuto a dar notizia di sé; provenendo dallo studio di Dilthey, egli studiò successivamente la metodologia giovanile di Savigny (1966), quindi Gustav Hugo (1969) e Jacob Grimm (1972); e di nuovo, e forse eccedendo, ancora Savigny (1978), in una sorta di compendio delle sue precedenti ricerche, nel quale cercava di collocare Savigny nella sua epoca e insieme di reagire alla tendenza, affermatasi nel frattempo, a contrapporre lo storicismo di Savigny al « vero storicismo » di Hegel e Marx (38).

---

(36) B. De Giovanni, *L'esperienza come oggettivazione alle origini del problema moderno della scienza*, Napoli, Jovene, 1962 (in particolare su Savigny: pp. 254-266).

(37) A. Negri, *Stato e diritto nel giovane Hegel - Studio sulla genesi illuministica della filosofia giuridica e politica di Hegel*, Padova, Cedam, 1958; *Saggi sullo storicismo tedesco - Dilthey e Meinecke*, Milano, Feltrinelli, 1959; *Alle origini del formalismo giuridico - Studio sul problema della forma in Kant e nei giuristi kantiani tra il 1789 e il 1802*, Padova, Cedam, 1962.

(38) Rinvio, in modo più dettagliato ed esauriente, ai seguenti lavori: G. Marini, *Savigny e il metodo della scienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1966;

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

Ma se si toglie questa prosecuzione individuale di tali studi, questo tentativo di « penetrare nell'interezza della filosofia attraverso il valico aperto da problemi specifici di una conoscenza approfondita », quella originaria atmosfera concorde si era in parte da anni perduta; da essa si erano diramate tendenze diverse, ad essa si erano contrapposti autonomi germi di pensiero.

Intanto, in una conferenza del 1967, Franz Wieacker aveva disegnato con esemplare brevità e chiarezza la nuova immagine che si era andata formando (in gran parte per merito stesso di lui) della scuola storica del diritto. Quelle *Wandlungen im Bilde der historischen Rechtsschule* (39) muovevano dall'immagine tradizionale, dove figuravano: l'antigiusnaturalismo; la concezione del diritto come parte integrante della cultura; la visione del *Volksgeist* come fonte di diritto, lingua, costumi. Quegli aspetti venivano visti permanere, ma con minor rilievo, e talora con accenti diversi. Appariva una eredità giusnaturalistica: il rapporto con la cultura e la derivazione dal *Volksgeist* perdevano l'immediatezza che avevano negli scritti programmatici di Savigny degli anni 1814-1815, a favore di un più largo sviluppo intrinsecamente sistematico, grazie al quale la giurisprudenza si era collocata in stretta sintonia spirituale con la grande fioritura speculativa di fine Settecento e degli inizi dell'Ottocento. La figura di Savigny, in questo ambito culturale, e maggiormente inserita nella stessa cultura giuridica del suo tempo, era vista nel suo intero sviluppo mentale, dalla giovanile *Juristische Methodenlehre* al tardo *System des heutigen römischen Rechts*. L'agile scritto di Wieacker aveva il merito di delineare, con mano maestra, lo *status quaestionis*. Come nella *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, e più ancora nella seconda edizione di quest'opera, dello stesso anno 1967 della con-

---

L'opera di Gustav Hugo nella crisi del giusnaturalismo tedesco, Milano, Giuffrè, 1969; *Jacob Grimm*, Napoli, Guida, 1972; *Friedrich Carl von Savigny*, Napoli, Guida, 1978. A tali lavori possono essere ricollegati i più brevi scritti seguenti: *Il paragone tra diritto e linguaggio nella giurisprudenza romantica*, in « Atti dell'Accademia di scienze e lettere La Colombaria », XL-1975, pp. 229-256; *La polemica con la scuola storica nella 'Filosofia del diritto' hegeliana*, in « Rivista di filosofia », nn. 7-8-9, ottobre 1977, pp. 169-204.

(39) F. WIEACKER, *Wandlungen im Bilde der historischen Rechtsschule*, Karlsruhe, Müller, 1967.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

ferenza ricordata, Savigny non era soltanto l'autore della dottrina del *Volksgeist* e l'esponente del romanticismo antigiusnaturalistico; se le tesi del *Beruf* potevano aver indotto a quella immagine, la maggiore attenzione alla cultura del tempo, filosofica, giuridica, nella totalità delle sue espressioni (Wieacker stesso allargava lo sguardo ai fratelli Grimm), nonché la considerazione di tutta l'evoluzione del suo pensiero, avevano ormai delineato una immagine più classica e più sistematica; il grande romanista, sistematico e cosmopolitico, prevaleva ora sul romantico teorico della nascita del diritto dai costumi del popolo. La vocazione razionalistica al sistema — sistema storico, beninteso — prevaleva sulla vocazione romantica all'immediato rivivere la vita del popolo. Su questa linea, nella quale erano accolte anche le indicazioni delle ricerche di Thieme sul tardo giusnaturalismo e sul giovane Savigny, si poneva uno scritto apparso nel 1969, che dev'essere riguardato come fondamentale per la nuova *Savigny-Forschung*: l'ampio saggio di Pio Caroni *Savigny und die Kodifikation - Versuch einer Neudeutung des « Berufes »* ([40]). La novità di questo scritto, esemplare per documentatissima prudenza storiografica, stava appunto nella « nuova interpretazione » del *Beruf*, l'opera più celebre di Savigny, nel complesso di quella connessione spirituale che fu la vita del suo autore. Se Savigny era il teorico di un sistema teoricamente diveniente, era forse necessario « porre in parentesi » il *Beruf*, e considerarlo scritto occasionale sorto in polemica con l'ardore codificazionistico di Thibaut? Caroni non accettava questa soluzione, e invece — qui la novità del suo scritto — individuava due distinte componenti del *Beruf*: la dottrina della derivazione del diritto dal *Volksgeist*, a cui era parso più immediatamente connesso il rifiuto dei codici; e una parte ideale di più antico concepimento, dedicata alla elaborazione di un « sistema delle fonti », struttura storica nella quale figurano quelle stesse nuove fonti del diritto, da Savigny pur avversate, che sono i codici. Questa seconda parte appariva dunque armonica alla complessiva linea di sviluppo della mente

---

([40]) P. Caroni, *Savigny und die Kodifikation - Versuch einer Neudeutung des 'Berufes'*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Germanistische Abteilung », LXXXVI-1969, pp. 97-176.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

di Savigny, a quella connessione dinamica che era stata la sua personale esperienza intellettuale, la costellazione della sua propria evoluzione spirituale. Savigny era pensatore sistematico, teorico di un sistema storicamente diveniente delle fonti del diritto. La recensione del 1806 a Gustav Hugo — cioè lo scritto dal tono più storicistico e insieme più sistematico (tale era apparso anche a Wilhelm) — poteva allora apparire, a chi avesse letto consentendo il saggio di Caroni, come il simbolo della intera dottrina di Savigny. Un Savigny teorico disincantato delle fonti, consapevole della mobilità incessante della vita storica, di sorprendente attualità nei confronti della odierna crisi del predominio della legge scritta. Caroni tornava su questi temi — qui riferiti secondo le impressioni che ne trasse chi li lesse con un consenso particolarmente vivo — in uno scritto del 1971, *Savignys «Beruf» und die heutige Krise der Kodifikation* (41). Si potrebbe forse collocare questo scritto a conclusione, teorica se non storica, di una direzione di indagine su Savigny. I risultati di questa tendenza interpretativa erano fondamentalmente acquisiti. Ma se vogliamo vedere, sui temi fondamentali di questa stessa linea storiografica, una meditazione attenta e partecipe, che rende giustizia alla originalità e alla scientificità di Savigny e della scuola storica del diritto, dobbiamo guardare agli scritti di Alfred Dufour, *Droit et langage dans l'école historique du droit*, del 1974, e soprattutto al felice disegno *Rationnel et irrationnel dans l'école du droit historique*, del 1978 (42). In Savigny e negli altri autori a lui spiritualmente collegati, Dufour vede presenti tre nozioni fondamentali: «le nozioni di totalità organica, di storicità e di particolarismo nazionale» (43); e in esse vede dominare una tonalità irrazionale, da Savigny a Grimm a Beseler. Ma egli aggiunge che la funzione assegnata al diritto scientifico «dovrebbe

(41) P. CARONI, *Savignys 'Beruf' und die heutige Krise der Kodifikation*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis - Revue d'histoire du droit», XXXIX-1971, pp. 451-476.

(42) A. DUFOUR, *Droit et langage dans l'école historique du droit*, in «Archives de philosophie du droit», XIX-1974, pp. 151-180; ID., *Rationnel et irrationnel dans l'école du droit historique*, in «Archives de philosophie du droit», XXIII-1978, pp. 147-174.

(43) A. DUFOUR, *Rationnel et irrationnel*, cit., p. 161.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

trattenerci da un giudizio troppo unilaterale sull'« irrazionalità » della scuola storica del diritto »; infatti, « uno studio approfondito (...) della sua teoria della scienza giuridica potrebbe dissipare parecchi pregiudizi rendendo conto nello stesso tempo dell'ironia della sorte che ha colpito questa scuola » ([44]). Queste tre nozioni fondamentali, quella nota irrazionale dominante, seppero infatti combinarsi e convivere con una mentalità sistematica, variamente atteggiata nei vari autori, e, per quanto riguarda Savigny, presente fino dalla metodologia di Marburg; non facendosi sommergere « dall'irrazionale del mistero delle grandi totalità », Savigny e la scuola storica seppero « combinare felicemente gli elementi irrazionali della loro concezione del diritto con gli elementi razionali del loro procedimento scientifico », seppero esaltare insieme spirito di sistema, deduzione, induzione, rigore delle conclusioni, speculazione ed esperienza ([45]). Citando un giudizio di Wieacker, Dufour conclude vedendo in questa scuola il superamento (altri direbbe: il superamento dialettico) delle due tendenze fino allora contrapposte nella cultura giuridica europea: da un lato antiquaria e pragmatica, dall'altro razionalistico-astratta ([46]). Il razionalismo del sistema scientifico organizzava in sistema l'infinità della vita che incessantemente si esprime in forme individuali. Uno storicismo delle individualità, che non nega il sistema ma neppur nega le individualità irriducibili: una visione della vita storica che non aveva bisogno di ricorrere — perché anzi vi si contrapponeva — al sistematismo hegeliano della totalità omnicomprensiva.

3. Quel che il libro di Wilhelm del 1958 aveva disegnato, talora avvertito o presentito, cominciava intanto ad essere oggetto di più ampie o di più schiette indagini e argomentazioni. Quel libro aveva una sua chiara linea, e presupponeva una concezione filosofica della storia. Ora si trattava di rendere esplicito ciò che era implicito e di svolgere ciò che era in germe. Nel 1967, un saggio di Hasso Jaeger poneva per la prima volta a

---

([44]) *Ibid.*, p. 167.
([45]) *Ibid.*, p. 173.
([46]) *Ibid.*, pp. 173-174.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

confronto Savigny e Marx ([47]), ricordando che Marx era stato studente di giurisprudenza a Berlino negli anni del magistero di Savigny; mostrava le riserve del futuro filosofo verso il giurista, ma anche poneva in luce quanto poteva esservi di comune nella visione di una storia prodotta dalla libera azione degli uomini. Negli anni seguenti, gran parte della cultura europea sarebbe stata scossa dall'irruzione di un pensiero caratterizzato da elementi di varia indole e origine, tra i quali il richiamo marxistico avrebbe fatto da cemento unificatore. Insieme al marxismo avrebbero agito altri motivi, tra i quali il richiamo a Hegel, presente in una varietà di combinazioni con il marxismo; e sul piano politico e culturale la visione della storia come terreno di lotta e di contrasto fra classi e gruppi di interesse. Erano problemi che eccedevano l'ambito e le funzioni del diritto; ma anche la visione del diritto e della sua storia risentì della nuova atmosfera. Nell'ambito dei nostri studi, come già nel libro di Wilhelm, la figura di Thibaut venne ad acquistare un maggiore risalto, e ad assumere un significato più ampio, di innovazione, progresso, razionalità. Il vecchio contrasto fra Thibaut e Savigny veniva ad assumere nuovi valori. Nell'anno 1973, la polemica sul diritto e la codificazione veniva richiamata all'attenzione degli studiosi da Hans Hattenhauer, che scriveva una introduzione agli scritti programmatici del 1814 ([48]). Savigny vi appariva l'esponente della conservazione prussiana nel campo del diritto, Thibaut delle idee illuministiche e del progresso. Con toni ancora più forti, quella caratterizzazione e contrapposizione era presente, nello stesso anno 1973, in un breve scritto di Hans Wrobel, nel quale era evocato anche un significato politico immediato, per il nostro tempo, delle due visioni contrapposte ([49]).

L'irruzione del marxismo nella cultura italiana e le conseguenti revisioni della forma di storicismo da cui questa era stata

---

([47]) H. JAEGER, *Savigny et Marx*, in « Archives de philosophie du droit », XII-1967, pp. 65-89.

([48]) H. HATTENHAUER, *Einleitung*, in: Thibaut und Savigny, *Ihre programmatischen Schriften*, München, Vahlen, 1973, pp. 9-51.

([49]) H. WROBEL, *Rechtsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte: die Thibaut-Savigny-Kontroverse*, in « Kritische Justiz », 1973, pp. 149-157.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

segnata variamente nel corso del secolo, fanno da sfondo ad alcuni dibattiti e interventi sulla storiografia giuridica e specificamente su Savigny. Già Aldo Schiavone, in un breve scritto del 1973, *Storiografia giuridica e apologia del diritto moderno* (50), sosteneva la tesi del carattere conservatore dello storicismo giuridico romantico. Tale tesi era ripresa in un lavoro di Aldo Mazzacane, dell'anno seguente, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema* (51), e sviluppata con particolare insistenza. Anche qui veniva ripreso il motivo, introdotto da Wilhelm, di una continuità di motivi tra Hegel e Marx: Hegel aveva criticato, nel § 3 della *Philosophie des Rechts*, la concezione di un diritto che nasce dalle circostanze storiche ed è per ciò stesso da esse giustificato; Marx aveva pensato analogamente e aveva indicato la via per un approfondimento di quelle critiche e per lo sviluppo di un modo diverso di concepire la storia. In questo scritto, ma anche, implicitamente, in quello di Schiavone, era dato il massimo credito all'esistenza di due diversi storicismi: quello della linea Marx-Hegel, dialettico e critico; quello romantico, che aveva guardato a una storia ferma come la natura e l'aveva accettata con pari indolente remissività.

Con cura attenta, due temi presenti in questa letteratura e in questo orientamento critico — il significato dello storicismo nella scienza giuridica, il rilievo del concetto di popolo nella cultura giuridica romantica — erano frattanto esaminati in una ricerca condotta da Joachim Rückert sulla figura del giurista liberale August Ludwig Reyscher (52). Professore a Tübingen dal 1829 al 1851, autore nel 1828 di un saggio sul problema della codificazione, Reyscher si rivelava qui come la dimostrazione di una possibilità diversa di basarsi sulla storia per individuare il diritto vivente nel popolo; le sue scelte, pur nascendo dall'ambito concettuale della scuola storica, erano rivolte a fini innovatori.

---

(50) A. SCHIAVONE, *Storiografia giuridica e apologia del diritto moderno*, in « Democrazia e diritto », 1973, pp. 74-77.

(51) A. MAZZACANE, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli, Liguori, 1974 (1976 2).

(52) J. RÜCKERT, *August Ludwig Reyschers Leben und Rechtstheorie. 1802-1880*, Berlin, Schweitzer, 1974.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

L'opera savignyana del 1814 era esaminata da Rückert sulla base di una puntuale analisi linguistica, ove i vari termini erano posti in luce con le valutazioni positive e negative del loro autore. Le parole cardine della giurisprudenza romantica erano così analizzate con cura nel loro valore pratico-politico. Anche qui, ma con diretto riferimento ai testi e non sulla base di generali contrapposizioni filosofico-politiche, era presente il problema della storia e dell'atteggiamento da tenere verso di essa; ed appariva un'attenzione nuova per il rapporto fra la cultura giuridica e gli ambienti hegeliani, come il circolo degli « Hallische Jahrbücher » e il giurista e poi teorico delle nuove scienze della società Lorenz von Stein. Prima degli ambienti hegeliani, naturalmente, la stessa opera filosofico-giuridica di Hegel; poi, anche l'opera di Marx; ma il tutto in un contesto più ampio e con il senso delle varietà e delle sfumature storiche. Analogo orientamento si può trovare in un breve saggio del 1976, denso e meditato, di Mario Bretone, *Tradizione e unificazione giuridica in Savigny,* che ha come centro del suo interesse proprio il problema filosofico della storia e del suo rapporto con la ragione nel suo uso giuridico. Compariva anche qui la critica hegeliana, a cui Bretone risaliva, ricordando il rimprovero di Gans all'atteggiamento tenuto da Savigny verso la storia, alla sua « lettura della morta lettera del passato » ([53]). Già Hegel, nel § 3 dell'opera ricordata, aveva mosso analoghi rimproveri alla « fatica puramente storica » dei giuristi del suo tempo (Hugo esplicitamente, ma implicitamente anche Savigny). Si leggevano, su tale problema centrale, queste parole di Bretone:

> La « fatica puramente storica » può solo giustificare il dato sulla base delle circostanze. Ma una « giustificazione delle circostanze » (...) non è una « giustificazione valida in sé e per sé », una « giustificazione verace » (...). Per raggiungere questa ultima, bisogna che il dato sia posto a confronto con il « concetto », con la « determinazione universale », che è la legge interna alla realtà e al suo movimento. Al Savigny rimase estranea questa tensione (pur tutta idealistica) fra l'esistente e il concetto. In essa è, invece, il nucleo rivoluzionario del pensiero di Hegel, — il quale ebbe, com'è risaputo, anche esiti conser-

([53]) M. Bretone, *Tradizione e unificazione giuridica in Savigny,* in « Materiali per una storia della cultura giuridica », VI-1976, pp. 189-211 (199).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

> vatori e tradizionalistici. E non poteva non averli. Il concetto trionfa sull'esistente spiegando contro di esso la sua forza e affrettandone la fine, ma non si sottrae al pericolo di adeguarvisi; sicché la « potenza » del puro esistente « minaccia sempre di risorgere » (si direbbe con Theodor Adorno) « dalla violenza stessa che l'ha spezzata » (54).

In queste notazioni, come del resto nell'intero scritto, Savigny era troppo irrimediabilmente visto, in contrapposizione a Hegel, come il custode geloso del passato, di fronte al filosofo della ragione che si fa storia; e il Savigny del *System* vi appariva testimone di una « ' coscienza ' europea », come pure la scienza giuridica da lui teorizzata: « una coscienza che rimane separata dai processi e dai conflitti reali, li occulta e li esclude dalla sua immagine pacificata del mondo » (55). Ma i problemi erano toccati nel loro punto centrale. Un contrasto assai meno accentuato fra Hegel e Savigny, sulla base degli stessi testi, con riguardo al problema del rapporto fra storia e ragione, fra rispetto del passato ed esigenza del presente, era visto nelle pagine scritte, nello stesso tempo, da Massimo Brutti su *L'intuizione della proprietà nel sistema di Savigny*. In notazioni incidentali, egli parlava di una « ambiguità del metodo storico, destinato sì a legittimare ciò che esiste, ma anche capace di avvertire la relatività delle istituzioni (come pensava Hegel) e di deciderne il superamento », e poteva osservare: « Il richiamo all'antico è, insieme ad un moderato cosmopolitismo, la via attraverso cui s'introduce il primato del diritto romano e della scienza che si conforma ai suoi modelli » (56).

Giungiamo, nel clima di questo confronto, alle pubblicazioni apparse in occasione del secondo centenario della nascita di Savigny. Sono gli ultimi scritti, a noi forse troppo vicini perché possiamo già ora esserne giudici sereni. Ma si può notare che l'immagine del rapporto fra Hegel e Savigny è dominante, anche

---

(54) *Ibid.*, pp. 200-201.

(55) *Ibid.*, p. 210.

(56) M. Brutti, *L'intuizione della proprietà nel sistema di Savigny*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 5-6, 1976-77, I, pp. 40-103 (64).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

se avvertita in modo vario. Si può muovere da un'ampia ricerca di Antonio De Gennaro, mossa da intenti prevalentemente teoretici, e che vuol essere, in modi rinnovati, una *Introduzione alla storia del pensiero giuridico* (57). Nell'ambito di vari « paradigmi » del pensiero giuridico, dopo i paradigmi « cosmologico », « teologico », « meccanicistico », De Gennaro tratta « il paradigma storicistico », come ultimo apparso nella storia del pensiero giuridico, e assegna ad esso una grande estensione, tale che vi sono compresi, in trattazioni giustapposte, autori come Hegel, Duguit e Hauriou, Kantorowicz e Ehrlich, e infine autori direttamente collegati alla rinascita storicistica, ma talora più propriamente idealistica e attualistica, del Novecento italiano. La presentazione dello storicismo hegeliano avviene secondo modi marxistici: Hegel vi è il primo e maggiore esponente della ragione storicistica, condizionata dalla moderna struttura economica capitalistica. Quel che è notevole, ai nostri fini, è che nonostante questa prospettiva critica Hegel non appare contrapposto, bensì avvicinato a Savigny. Anzi, Savigny appare come il corrispondente propriamente giuridico del modo di pensare filosofico hegeliano sul diritto e sulla storia: ed entrambi, Hegel e Savigny, sono visti come sostenitori di una razionalizzazione formale del materiale giuridico (secondo un'esigenza che De Gennaro collega alla « società civile o borghese contemporanea »), sia pure ricercata in modi parzialmente diversi: ma se si guarda al motivo di contesa che dai contemporanei e dai posteri fu sentito come decisivo, cioè il problema della codificazione, ci accorgiamo che « il contrasto fra Hegel e la scuola storica a proposito della codificazione è molto meno sostanziale di quel che non sembri » (58).

Un particolare interesse riveste, ai nostri fini, l'ampia ricerca storica di Maurizio Fioravanti su *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco* (59). È un libro, in certo senso, singolare: muove da ipotesi, e giunge a conclusioni, che possono non essere

---

(57) A. De Gennaro, *Introduzione alla storia del pensiero giuridico*, Torino, Giappichelli, 1979.

(58) *Ibid.*, p. 368. Più ampiamente su Hegel, anche per il confronto con Savigny, pp. 359-383, 443-449.

(59) M. Fioravanti, *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano, Giuffrè, 1979.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

condivise e non convincere; eppure tutta la ricostruzione storiografica è ben condotta e ricca di insegnamenti. Non solo: ipotesi e conclusioni possono cadere, ma un risultato non secondario, cioè un riconoscimento condizionato per la scienza giuridica com'è intesa da Savigny, può essere mantenuto dal lettore come riconoscimento assoluto. Criticando l'astrattezza dei liberali del *Vormärz*, l'autore scrive: « Mai sentiamo parlare (...) di inadeguatezza delle strutture politiche rispetto ad una società civile ormai carica di contraddizioni, portatrice di nuove esigenze non più mediabili all'interno del vecchio quadro istituzionale » ([60]). A conclusione del libro, ancora, leggiamo: « il metodo giuridico (...) è prodotto di un'età, che potremmo definire di *neutralizzazione* delle contraddizioni sociali e politiche, nella quale era ancora possibile pensare alla società civile come ad un tutto omogeneo (...) » ([61]). Come si vede, la « società civile » è intesa nel significato di sfera economica, di insieme degli individui operanti economicamente come singoli, al modo capitalistico; la « società civile » è detta luogo delle « contraddizioni », e questo è termine di origine dialettica, che in molte aree del parlare di oggi ha sostituito la parola « contrasti », non tecnica e non dialettica. Ma una volta che abbiamo detto questo, e quindi collegato anche questa ricerca col linguaggio e con il modo di pensare marxistico, possiamo affermare che questo libro è una equilibrata apologia della grandezza scientifica e della rappresentatività storica di Savigny all'interno dell'Ottocento tedesco. Da Savigny muove il metodo giuridico della scienza tedesca del diritto pubblico che ha meglio corrisposto alla propria vocazione scientifica e civile, cioè al compito di esprimere — non in termini di pura descrizione del potere ma invece in termini di descrizione di regole interindividuali — una realtà culturale connessa alla condizione storica del popolo. Il metodo di Gerber è ricollegato al metodo giuridico di Savigny, ed è contrapposto, in tal modo, al metodo successivamente elaborato da Laband. Si leggono queste affermazioni: « Il punto di frattura non sta tra il *Volksgeist* di Savigny e lo *Staat* di Gerber e di Laband, ma tra il primato della scienza

([60]) *Ibid.*, p. 56.
([61]) *Ibid.*, p. 422.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

giuridica in Savigny ed in Gerber, ed il primato della volontà statuale in Laband » (62). Il concetto di *Volk*, pur nelle sue radici romantiche, è visto come la matrice culturale, e anche ricca di significato politico, della scienza giuridica di Savigny: e questo libro può esser letto come una storia della presenza di Savigny nell'Ottocento tedesco. Apprezzando la critica di Gierke a Laband, l'autore scrive che sulla via voluta dal secondo « ciò che viene ' perduto ' è nient'altro che quel primato della scienza giuridica, che abbiamo visto correre per tutto il secolo, da Savigny fino ai *Grundzüge* di Gerber » (63). In Gierke, come poi in Hänel, è « l'opposizione ad un progressivo processo di riduzione del diritto a strumento di potere » (64); Gierke e Hänel, che incarnano « due tipi diversi di tradizione liberale » (65), si rivelano « portatori di una nozione di *diritto* quale necessario ordine sociale, quale struttura dell'intera vita collettiva, quale *Costituzione* vincolante lo stesso potere politico e la sua contingente espressione di volontà »; la loro « è un'idea che ha profonde radici in tutto l'Ottocento tedesco, che ha la sua fonte prima in Savigny, ed il suo momento di massimo splendore con Gerber, quando tenta di applicarsi alla dinamica dello stesso potere politico » (66). Laddove il libro di Wilhelm del 1958 vedeva sorgere da una sistematica senza storia, quella di Savigny, la sistematica di Laband sul potere, il libro di Fioravanti vede una linea Savigny-Gerber che incarna una visione del diritto come struttura superiore alle parti, ivi compresa la parte del potere politico, che Laband si limita invece a descrivere come tale. Il libro di Fioravanti può essere posto accanto a quello di Rückert su Reyscher, del 1974, del quale amplia lo sguardo, estendendolo a tutta la vicenda della scienza giuridica ottocentesca: ma analogo è il giudizio sul metodo di Savigny, che vedeva nel diritto un sistema di regole promananti da una condizione culturale. Questa condizione culturale, espressa romanticamente con il concetto di popolo, posta

(62) *Ibid.*, pp. 347-348.
(63) *Ibid.*, p. 364.
(64) *Ibid.*, p. 376.
(65) *Ibid.*, p. 385.
(66) *Ibid.*, p. 386.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

alla base della scienza giuridica, è vista come uno spontaneo, armonico accomodamento di interessi e di visioni individuali: si ha quello che Rückert chiama « Privatrechtsliberalismus » (67), e che Fioravanti descrive come « prospettiva, di stampo kantiano », la quale « conduce all'esaltazione del diritto privato, inteso come strumento principe di organizzazione di tutto l'assetto sociale » (68), anch'essa riconducibile alla « tradizione liberale » che in varie forme è presente nell'Ottocento tedesco (69). La contrapposizione di Savigny a Hegel è presente anche in questo libro italiano, che anzi ha uno dei suoi meriti, proprio come il libro di Rückert, nell'analisi della tradizione hegeliana, da Hegel a Marx a Stein a Ruge e agli « hegeliani liberali » (70). E la contrapposizione ruota tutta intorno alla distinzione tra stato politico e società civile, secondo la terminologia hegeliana. La contrapposizione è così illustrata:

> Le idee del fondatore della Scuola storica (...) si riassumono nel primato del diritto privato sul pubblico, della scienza sulla legislazione, ed in genere sugli strumenti della politica. L'itinerario teorico di Hegel (...) è in direzione opposta, e conduce all'esaltazione dello Stato e della sua capacità di controllo sulla società civile, del diritto pubblico rispetto al diritto privato. Anche Hegel (...) pone al centro dell'indagine, non l'individuo singolo, ma la totalità etica del *Volk*, ma l'eticità hegeliana non si traduce, come in Savigny, nel primato assoluto dei dati obbiettivi, nel rifiuto della contraddizione (...), ma nella consapevolezza dell'insufficienza di una prospettiva individualistica, che fondi tutto il sistema della vita collettiva su di un naturale accomodamento delle sfere private. (...) mentre Savigny vive ancora tutto dentro alla tradizione classico-aristotelica, e concepisce lo Stato come una delle forme di convivenza umana, seppure la più perfezionata, distinta dalle società politiche minori (come la famiglia) solo per grado, ma non per sostanza, per Hegel lo Stato è il prodotto più tipico dell'età moderna, e si contrappone ad una società in via di progressiva depoliticizzazione (71).

---

(67) J. Rückert, *op. cit.*, p. 255.
(68) M. Fioravanti, *op. cit.*, p. 66.
(69) *Ibid.*, pp. 385-386.
(70) *Ibid.*, pp. 145-149.
(71) *Ibid.*, pp. 65-66.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

In queste osservazioni, la « società civile », così detta secondo la terminologia hegeliana, è la sfera delle relazioni di diritto privato — ed è questa una caratterizzazione assai più conforme ai significati hegeliani che non l'altra, che percorre tutto il libro, e che accentua gli aspetti economici —. Ma è anche la sfera che per Savigny comprende l'interezza delle relazioni giuridiche in senso proprio. Quindi, la « società civile » di Hegel potrebbe dirsi anche l'equivalente del mondo del diritto descritto, teorizzato e celebrato da Savigny. La « società civile » di Hegel — detta da lui anche « stato esterno, — stato della necessità e dell'intelletto » — è il mondo delle relazioni propriamente giuridiche, in quanto relazioni tra uguali, garantite da un potere superiore alle parti. Savigny non ha bisogno — come non ne ha bisogno Kant — di un ulteriore potere, superiore a questo già presente nella « società civile », nella *societas civilis* di cui ha parlato tutta la tradizione del pensiero occidentale. Invece Hegel ne ha bisogno, per una serie di motivazioni sistematiche, e giunge coerentemente alla menzionata « esaltazione dello stato e della sua capacità di controllo sulla società civile ». Si può pensare — è una prospettiva di derivazione marxistica, ma assai diffusa, senza un chiaro assenso teoretico, al di là di questa corrente di pensiero — che la « società civile », con il suo disordine (non più il « naturale accomodamento » di Savigny!), un disordine essenzialmente economico, abbia al di sopra di sé (e ne abbia bisogno) un potere di scelta politica che ne risolva i contrasti di interessi e di vedute. Ma si può anche pensare che la « società civile » del linguaggio classico-aristotelico, ovvero « la più perfezionata delle società politiche », sia essa stessa lo stato (pur avendo entro di sé « società politiche minori », che anzi sono un segno di vitalità della condizione culturale), e come tale abbia inevitabilmente tra i suoi compiti proprio quello di mediare i contrasti che sorgono dal suo seno, di risolvere i conflitti tra singoli e gruppi, di armonizzare le pretese contrastanti dei vari destinatari delle sue norme Allora non esisterebbe più — e non ce ne sarebbe bisogno — uno « stato politico » superiore alla « società civile »; oppure ce ne potrebbe essere anche bisogno, ma sarebbe uno di quei bisogni insani e pericolosi dell'uomo moderno, che lo hanno indotto a realizzare con qualsiasi mezzo una compiuta armoni

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

su questa terra. Si potrebbe allora concludere, come ha concluso recentemente Norberto Bobbio uno studio su *Diritto privato e diritto pubblico in Hegel*, che « i soli stati in cui almeno sino ad ora la società civile è stata completamente assorbita in quella ' organizzazione del tutto ', in cui Hegel vedeva l'essenza dello stato, sono gli stati totalitari » (72). Hegel non voleva un « completo assorbimento », che pur è avvenuto in chi è partito da Hegel, muovendo verso sinistra o verso destra; né certamente lo vogliono oggi molti che pur prendono le mosse dalla contrapposizione, più hegeliano-marxistica che hegeliana, di « società civile » e « stato politico ». Per Hegel quel mondo della « società civile » era proprio una « esaltazione del diritto privato », una « prospettiva di stampo kantiano » (73). Kant certamente era visto come il teorico di essa; ma anche Savigny — pur così aspramente avversato da Hegel su un punto come la codificazione (un punto sistematicamente non essenziale, non decisivo, forse controvertibile anche sistematicamente proprio muovendo dai punti di vista hegeliani (74)) — anche Savigny avrebbe potuto da Hegel esserne visto come il teorico, come il testimone più alto nel mondo del diritto: quel Savigny che per molti aspetti può essere ed è accostato alla prospettiva kantiana. Hegel non aveva di fronte a sé tutta l'opera di Savigny; forse non intese in termini esatti neppure l'opera di Savigny che aveva di fronte a sé, trascinato com'era dalla polemica contro il soggettivismo romantico, che vedeva anche dove non era. Ma quei termini esatti possiamo ben vederli noi, che siamo i posteri di Hegel e di Savigny.

Questo libro di Fioravanti giunge, talvolta implicitamente, con la sua interpretazione generale del ruolo di Savigny nel pensiero giuridico dell'Ottocento, anche ai risultati orora accennati, e consente di vedere in modo approfondito e nuovo il rapporto di Savigny con Hegel. Talora, le presenti osservazioni vanno al

---

(72) N. Bobbio, *Diritto privato e diritto pubblico in Hegel*, in « Rivista di filosofia », LXVIII-ottobre 1977, nn. 1-2-3, pp. 3-29 (29).

(73) M. Fioravanti, *op. cit.*, p. 66.

(74) Ho svolto più ampiamente altrove questa considerazione: G. Marini, *Struttura e significati della società civile hegeliana*, in *Il pensiero politico di Hegel - Guida storica e critica*, a cura di C. Cesa, Bari, Laterza, 1979, pp. 57-82, 232-236 (69).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

di là dei suoi punti di vista, e vedono celebrato in Savigny il valore perenne del diritto, che è mondo di relazioni tra individui, i quali nella storia e nella vita sono tra loro in accordo e in contrasto. Ma i punti di vista espressi in questo libro forse consentono o avviano le osservazioni fin qui svolte. Se invece ci volgiamo a considerare altri lavori apparsi nel secondo centenario, ritorniamo spesso alla contrapposizione, più nota e meno fertile, di Savigny a Hegel (o alla linea Hegel-Marx); dell'interprete giuridico della realtà capitalistica al filosofo consapevole delle « contraddizioni » dell'età moderna, al filosofo che ha annunciato la via di chi avrebbe anche compreso il senso universale di questa storia moderna, come storia di lotte di classi. Un libro italiano, avvolto in un linguaggio di difficile decifrazione, colloca Savigny all'inizio del cammino della scienza giuridica europea ottocentesca, nella quale dominerebbe l'astrazione peculiare della « società borghese » (75). In questa opererebbe « un sistema di astrazioni e di forme, le quali presentano questa proprietà: occultata la *razionalità oggettiva dei rapporti sociali di produzione* da cui scaturiscono, queste astrazioni si presentano non più come determinazioni formali di rapporti resi ormai astratti e indipendenti, oggettivi e separati, ma come selezioni normative operate nell'universo del possibile e quindi come scelte attraverso le quali si struttura un sistema formale autonomo che produce la coesione dei sistemi disgregati della società borghese » (76). « La conclusione che si può trarre dalle fatiche della scienza giuridica avviata da Savigny » — una conclusione non propriamente originale — sarebbe che « la libertà dei moderni (...) è la libertà che si esprime nella proprietà privata »; che « il soggetto del diritto è il proprietario privato, così come lo spirito del diritto è lo spirito della proprietà privata »; che « la positività del diritto garantisce il dominio della libertà solo attraverso la libertà del dominio che si esercita nella proprietà privata » (77). La critica

---

(75) R. De Giorgi, *Scienza del diritto e legittimazione - Critica dell'epistemologia giuridica tedesca da Kelsen a Luhmann*, Bari, De Donato, 1979 (su Savigny: pp. 27-44).

(76) *Ibid.*, pp. 16-17.

(77) *Ibid.*, p. 41.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

a Savigny è qui condotta sul filo della critica giovanile di Marx nonché di autori che ad essa si richiamano, in questa cronaca già considerati o ancora da considerare; e leggiamo che nelle proposizioni ora riportate si troverebbe descritto « il misticismo filosofico a cui è piegata l'attività della scienza nella concezione di Savigny », in « una concezione intrisa di difficoltà che arrivano fino alla contraddizione » (78). Questa critica, in verità, è di chiara ispirazione marxistica, non hegeliana, e se qui è stata riferita è perché essa mostra le conseguenze estreme a cui conduce la contrapposizione, più volte considerata, tra Hegel (o Hegel-Marx) e Savigny. La critica di « misticismo », che il giovane Marx rivolgeva con qualche fondamento a Hegel, qui è rivolta a Savigny: con un fondamento che non appare chiaro a chi sia abituato a leggere Savigny. Ma la scienza giuridica moderna « borghese » è vista tutta consistere in un processo di distacco dalla verità, alla quale invece si richiamava il giusnaturalismo; con Savigny si avrebbe una « conversione metodologica », consistente « nella fondazione del sistema sulla positività, anziché come precedentemente sulla verità » (79). La scienza giuridica, da Savigny in poi, si fonderà sulla contingenza, non sulla verità, e sarà collaboratrice del « progetto giuridico borghese », del « progetto repressivo » della borghesia, delle sue « forme del dominio e dello sfruttamento ». Lo sforzo del moderno esegeta di Savigny (come dell'esegeta di Jhering, di Kelsen, e così via) sarà di comprendere « gli sforzi che inutilmente il pensiero giuridico borghese ha compiuto », senza « giudizi sommari e affrettati (...), che comportano soltanto il rischio di fiaccare la lotta politica contro il pensiero della repressione » (80).

La citazione da questo libro si imponeva per indicare il punto-limite a cui ha condotto la contrapposizione Hegel-Savigny. Se qui Hegel non appariva, vi appariva però Marx, che da altri

---

(78) *Ibid.*

(79) *Ibid.*, p. 20.

(80) *Ibid.*, p. 23. Su Savigny « bersaglio preferito della critica ideologica del diritto », anche con riferimento al libro di P. BARCELLONA, *Diritto privato e processo economico* (Napoli, 1973), vedi ora le considerazioni serene di F. DE MARINI, *Savigny - Antologia di scritti giuridici*, Bologna, Il Mulino, 1980, « Introduzione », pp. 7-39 (28-29).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

era visto, nel contesto di una eguale critica a Savigny, come suo precursore e come suo completamento filosofico. Il cammino iniziato con Wilhelm portava a queste ultime conclusioni. Esse trovano ora riscontro in alcuni contributi dell'ampia silloge apparsa in Spagna sotto il titolo *Savigny y la ciencia juridica del siglo XIX* (81). Questa raccolta — il maggior bilancio finora noto nell'ambito delle pubblicazioni per il secondo centenario — vede accostati contributi variamente orientati: 1) indagini su aspetti parziali dell'opera di Savigny, che esulano come tali dal nostro interesse; 2) presentazioni storiografiche complessive, che implicano un giudizio globale sull'attività di Savigny nella cultura giuridica europea; 3) trattazioni più direttamente connesse ai temi, fin qui toccati, del rapporto di Savigny con Hegel e con Marx. Un cenno a due contributi della seconda categoria, i più ampi per sguardo storiografico, e pregevoli per serenità critica, che sono dovuti a Felipe González Vicén (*La Escuela historica del derecho*) (82) e a Helmut Coing (*Savigny und die deutsche Rechtswissenschaft*) (83). González Vicén ricostruisce il cammino della scuola storica del diritto, indicando premurosamente le fonti e le ramificazioni di essa, consapevole della ricchezza culturale dell'età preromantica e romantica. V'è qui la coscienza del valore filosofico e metodologico dell'opera di Savigny nella sua epoca; possiamo leggere un giudizio, che si armonizza con la tradizione di studi che va da Rothacker a Thieme a Wieacker: « La scuola storica rappresenta, insieme alla filosofia di Hegel, la grande potenza dell'epoca, e il metodo inaugurato da Savigny trasferisce le frontiere del diritto per convertirsi nel principio fecondatore di tutte le scienze dello spirito » (84). Si riconosce qui l'ascendenza nel pensiero di Dilthey, e Savigny è visto in tutta la sua grandezza storica: alla quale tutto lo scritto di González Vicén rende giustizia. Il bilancio di Helmut Coing sul significato anche attuale di Savigny per la scienza giuridica si svolge con

---

(81) *Savigny y la ciencia juridica del siglo XIX*, in « Anales de la catedra Francisco Suarez », XVIII-XIX, 1978-1979.

(82) *Ibid.*, pp. 1-48.

(83) *Ibid.*, pp. 83-100.

(84) *Ibid.*, p. 13.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

sicurezza metodologica: per quanto riguarda i nostri problemi, e per la collocazione storica di Savigny, possono valere le misurate parole conclusive, che riconducono Savigny nel suo tempo ma insieme ne mostrano la grandezza. « Il filosofo Georg Simmel ha notato una volta come il rilievo di un filosofo si determini secondo che egli abbia creato ' categorie elementari della comprensione del mondo '. Io credo che Savigny possa rivendicare di aver creato e attuato una tale intuizione per il diritto privato. Egli ha formulato una possibile visione del diritto e, credo, una visione altamente adeguata allo spirito della cultura giuridica europea » (85).

In questa stessa raccolta di studi troviamo tre contributi più strettamente legati ai nostri temi, e rivolti ad analizzare il rapporto di Savigny con Hegel e con Marx. Tutti e tre muovono da punti di vista dialettici: marxistici, o hegeliano-marxistici, o hegeliani. L'espressione più rigida proviene da uno studioso tedesco-orientale, Hermann Klenner, il cui marxismo è di stretta osservanza scolastica (86). Da un lato è rappresentata una linea regressiva, la quale comprende Hugo e Savigny, è imparentata con le figure reazionarie della cultura giuridica e politica del tempo, come Haller, ed è nettamente separata da Herder. Dall'altro lato è rappresentata una linea progressiva, dialettica, che da Hegel (lo Hegel del § 3 della *Philosophie des Rechts*) va al giovane Marx. Sul versante giuridico, il pensiero progressivo è rappresentato, più che da Thibaut, da Paul Johann Anselm Feuerbach. La celebre concezione savignyana della intera scienza giuridica come storia giuridica non avrebbe un senso storico bensì soltanto filologico, e avrebbe portato a erronee interpretazioni (« l'affermazione di Savigny, inducente a false interpretazioni: l'intera scienza del diritto non è nient'altro che la storia del diritto, non è assolutamente prova di un senso storico, è molto di più prova di un senso filologico ») (87). Di più, questa affermazione, interpretata in modo da essere « in pericolosa vicinanza alla teoria

---

(85) *Ibid.*, p. 100.

(86) H. KLENNER, *Savigny und das historische Denken in der Rechtswissenschaft, ibid.*, pp. 133-169.

(87) *Ibid.*, p. 164.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

giuridica e sociale del marxismo » (Wieacker!), dev'essere invece vista derivare dalla « concezione non-dialettica, quindi non-storica », propria di Hugo e di Savigny ([88]). Rispetto al pensiero propriamente reazionario di Hugo (l'autore si meraviglia che ci sia stato chi ha visto nel suo pensiero — Viehweg! — aspetti illuministici e critici) ([89]), Savigny ha pure una sua diversa funzione storica: « Il ruolo specifico di Savigny all'interno della scuola storica del diritto consiste precisamente nel fatto che egli ha portato a compimento il suo passaggio da una scuola feudale a una scuola borghese » ([90]). La grandezza di Hegel sta nell'aver egli, « in polemica del resto con i capi della scuola storica del diritto, integrato in modo metodologicamente consapevole il diritto nella totalità della storia della società »; mentre Savigny non andò oltre l'aver soddisfatto i « bisogni progressivi » della borghesia tedesca « in modo reazionario »: « la sua grandezza rispecchia la miseria della borghesia tedesca » ([91]). Con queste considerazioni e con questa frase, che ricorda il Lukács più dogmatico, si chiude lo scritto più avvolto nelle formule della rigidezza marxistica. Qui tutto assume toni inequivocabili: positivo e negativo, luce e tenebre, ragione dialettica e mera venerazione filologica del passato. Che Savigny abbia parlato di storia e di totalità fin dalla *Juristische Methodenlehre,* qui diviene dettaglio insignificante di fronte al pensiero dialettico e alla sua comprensione della totalità storica. Per chi viva *in partibus infidelium,* sono dogmi noti e valutati da tempo, anche nei loro esiti pratici. Accanto a tale analisi di Klenner, si pone nello stesso volume lo studio di Wolf Paul, *Marx versus Savigny,* che affronta nella sua centralità la questione del rapporto fra pensiero storico di Savigny e pensiero dialettico hegeliano-marxistico, ponendosi da un punto di vista che vede Marx come prosecutore di tendenze filosofiche già presenti in Hegel: un Marx in luce hegeliana, più che un Hegel in luce marxistica ([92]). « Una tenace critica, da Jhering,

---

([88]) *Ibid.,* p. 141.
([89]) *Ibid.,* p. 146.
([90]) *Ibid.*
([91]) *Ibid.,* p. 169.
([92]) W. PAUL, *Marx versus Savigny, ibid.,* pp. 243-269.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

Kantorowicz, Ehrlich fino a Bloch, ha posto in questione l'immagine convenzionale di Savigny »; il quale non è più il geniale rinnovatore della scienza giuridica, che poté esser paragonato a Kant e a Goethe (93). Dopo il « cauto bilancio » di Wieacker, dopo il giudizio di Larenz, non si deve pur rimanere alle loro valutazioni, giacché Savigny non è « il *rinnovatore* della scienza giuridica » (Wieacker), né « il *fondatore della moderna scienza del diritto* » (Larenz) (94). Non sembra neppur possibile intendere Savigny, come invece vorrebbe Coing nel contributo presente in questo stesso volume, in una sua storica grandezza di « filosofo » (...) che ha creato categorie elementari della comprensione del mondo » (95). Dall'altro versante, l'autore rifiuta anche i risultati degli « esaltatori » del marxismo, il cui compito consiste nell'adattare il linguaggio usato dal marxismo ai pensatori borghesi del diritto del secolo XIX »: come il sopra ricordato Klenner, occorre ripensare Marx e la teoria marxista del diritto, che sarebbe troppo facilmente negata (per esempio da Bobbio) (96). L'analisi di Paul è diretta a individuare i fondamenti filosofici di una critica a Savigny, nello stesso Marx giovane, e in Hegel prima di lui; ché anzi Hegel deve proprio servire a integrare Marx nei suoi fondamenti filosofici (97). « L'analisi metodologica di Hegel si mostra così come il necessario complemento della critica marxiana del relativismo » (98). Un tale Marx visto sul fondamento della filosofia hegeliana offre — questa è la tesi — « la prima critica ' moderna ' che discopre, o almeno denuncia, i problemi di fondo della scienza giuridica del secolo XIX: ' storicismo-relativismo ', ' positivismo-problematica della legittimazione ', ' riduzione-sincretismo metodologico ' » (99). Le prese di posizione di Hegel e di Marx sono ripercorse con riguardo a questi obbiettivi polemici: Hugo e Savigny furono i teorici di uno storicismo relativistico. La critica di Marx, polemicamente e satiricamente

(93) *Ibid.*, p. 243.
(94) *Ibid.*, p. 244.
(95) *Ibid.*, p. 268.
(96) *Ibid.*, p. 245.
(97) *Ibid.*, pp. 245, 249, 263-269.
(98) *Ibid.*, p. 267.
(99) *Ibid.*, p. 245.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

esagerata, deve essere integrata con la critica di Hegel a Hugo, nel § 3 della *Philosophie des Rechts*: ove Hegel — per usare la terminologia moderna di Albert, ha distinto tra « genesi e validità », ovvero, per usare la terminologia di Lorenzen, ha distinto tra « genesi fattuale e normativa » (100). Lo storicismo di Hugo e di Savigny, sempre a un passo dal riconoscimento relativistico di ciò che esiste, deve essere corretto in uno storicismo filosofico, che giudichi della validità di ciò che esiste: Hegel e Marx, in questo senso, possono offrire gli strumenti filosofici.

Non riconducibili a una prospettiva marxistica, ma semmai a un hegelismo progressista, e basate direttamente sulle fonti hegeliane, sono le « riflessioni sistematiche per la fondazione di una scienza giuridica tra giurisprudenza e filosofia », come suona il sottotitolo del contributo di Wolfgang Schild, *Savigny und Hegel* (101). La fonte principale di questo scritto è costituita dalla *Philosophie des Rechts*, nei luoghi talora già visti, e soprattutto negli accenni importanti del § 212 e della sua annotazione. Hegel appare qui utilizzato per andare oltre Hegel, nel senso di preparare il terreno a una futura scienza giuridica che superi la netta divisione hegeliana di giurisprudenza e filosofia del diritto, come è enunciata nella annotazione al § 212; la quale annotazione confina la scienza giuridica nella sfera dell'intelletto e dei suoi rigidi limiti, e riserva alla filosofia il compito della comprensione universale, l'ambito della ragione. Savigny, dal canto suo, ha teorizzato una scienza giuridica insieme storica e sistematica, ha parlato di un'organicità dell'intero e del popolo, ha dato nella dottrina dell'istituto giuridico un esempio di concretizzazione di quell'organicità totale che è il *Volksgeist*. Occorrerà valersi di Hegel, e grazie alla sua critica superare il « carattere mistico-irrazionale » della dottrina di Savigny (102), abbandonare il suo richiamo alle « silenziose forze » della storia (103), evitare la scientificità conseguente a un simile modo di guardare alla storia, vale a dire una scienza giuridica che divenga un « gioco delle perle di

(100) *Ibid.*, p. 264.
(101) W. Schild, *Savigny und Hegel, ibid.*, pp. 271-320.
(102) *Ibid.*, p. 293.
(103) *Ibid.*, p. 299.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

vetro » ([104]) (*Glasperlenspiel*: ma si potrebbe immaginare un più bell'elogio di Savigny?). Occorrerà delineare i contorni di una scienza giuridica dopo Hegel, e sembra di poter dire che nella prospettiva dell'autore di questo contributo, forse stravagante ma non banale, un Savigny corretto con Hegel possa dare l'avvio a una « scienza giuridica dialettica », la quale vada « oltre la filosofia » ([105]): giacchè la filosofia non deve essere sopravalutata nelle sue possibilità di fronte al diritto. La filosofia « può soltanto e deve elaborare quali determinazioni legislative siano razionali e essenziali »; ma « il filosofo non può essere un legislatore », né riguarda la filosofia « ciò che gli uomini costituiscono come loro diritto », come essi si autodeterminino nella libertà: e su ciò la filosofia non può neppure « far profezie ». Parole indubbiamente hegeliane, nella lettera e nello spirito; di fronte alle quali l'autore peraltro rivendica l'urgenza di una scienza giuridica dialettica e filosofica, che sia consapevole della critica svolta dalla filosofia nei confronti dell'esistente, e nello stesso tempo elabori una sistemazione del materiale storico-giuridico alla luce della ragione ([106]).

Qualche cenno meritano infine, a conclusione di questo esame della tendenza hegeliano-marxistica nei nostri studi, gli scritti francamente, schiettamente marxistici dello studioso tedesco-orientale Horst Schröder, e soprattuto lo scritto dallo sguardo più ampio e quindi più direttamente connesso alla problematica filosofica, *Zur historischen Methode F.K. v. Savignys*, del 1979 ([107]). Già in suoi scritti precedenti, su Gans del 1964 e su Savigny del

---

([104]) *Ibid.*, p. 301.

([105]) *Ibid.*, p. 318.

([106]) *Ibid.*, p. 320.

([107]) H. SCHRÖDER, *Zum Gedenken an Eduard Gans*, in « Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin - Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe », XIII-1964, pp. 515-522; *Über die Stellung und die Auffassungen Carl Friedrich von Savignys zum Wesen und zu den Aufgaben der Universitäten in seiner Zeit*, in « Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin - Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe », XVII-1968, pp. 413-429; *Friedrich Karl von Savigny*, in « Staat und Recht », XXVIII-1979, pp. 158-166; *Zur historischen Methode F.K.v.Savignys*, in « Sammelband zur Staats- und Rechtsgeschichte », Univerzita Karlova, Praha 1979, pp. 71-103.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

1968, l'autore aveva contrapposto storicismo hegeliano e storicismo savignyano, storicismo dialettico e storicismo empirico-evoluzionistico. Entrambi, Gans e Savigny, erano visti come rappresentanti della nuova coscienza borghese e della nuova scientificità borghese in Germania; e in questa caratteristica comune lo stesso Savigny poteva apparire in suoi tratti liberali e progressivi. La contrapposizione era di due ordini. In primo luogo era una contrapposizione filosofica; perché Gans era filosofo hegeliano e dialettico, mentre Savigny era giurista-storico non-hegeliano e non-dialettico, e collegato con le tendenze storico-pragmatiche settecentesche, che soltanto aveva portato a maggior livello scientifico e a maggior dignità culturale. In secondo luogo era una contrapposizione politica, certamente connessa con la contrapposizione filosofica. Gans era filosofo-giurista progressista pur all'interno della propria collocazione borghese; e ciò si vedeva con riguardo alla concezione della proprietà e del possesso. Savigny era anch'egli giurista borghese, sì, ma all'interno di una visione politica e di una azione politica generale sottomessa e asservita a un sistema politico burocratico-feudale: e tale rimaneva pur se aveva avvertito, per esempio scrivendo sull'essenza dell'università tedesca, isolate esigenze liberali e progressive. La contrapposizione, filosofica e politica, era posta quindi tra Savigny e Gans, ed in questo gli scritti di Schröder, che poca risonanza avevano avuto al di fuori del loro paese, avevano precorso una linea storiografica che in seguito si sarebbe chiaramente affermata, sulla base di autonomi fermenti e germi di pensiero, fioriti in altro ambiente politico e culturale. Ma quella contrapposizione tra Savigny e Gans poteva benissimo essere contrapposizione tra Savigny e Hegel, tra storicismo romantico non-dialettico della scuola storica nel suo complesso (non solo della scuola storica del diritto) e storicismo dialettico hegeliano. In quelle pagine rigide di Schröder tutto procedeva secondo i principii di una visione filosofica della storia e della cultura che non ammette soverchie sfumature, e i riconoscimenti a Savigny, si direbbe una latente simpatia per la sua figura e per la sua opera, apparivano come tratti forse incoerenti ma perciò ancor più significativi, nel mezzo di una visione dualistica basata sui criteri del progresso e della conservazione. La polemica indubbia tra Gans e Savigny,

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

e il contrasto indubbio tra il giurista ebreo, liberale e cosmopolita, e il più complesso e multiforme Savigny veniva condizionata dall'esser visto il primo come il rappresentante della filosofia dialettica nel campo del diritto. Il contrasto ne acquistava un risalto, una radice, e una capacità di irradiazione, forse sproporzionati all'effettivo dissenso storico. È però significativo che un diversissimo scritto di un diversissimo autore, uno scritto assai documentato, attento alle sfumature, pieno di simpatia per Gans, intitolato con ironia triste *Schwan und Gans*, contrapponga nell'anno 1979 ancora il giurista-storico Savigny e il giurista-filosofo Gans, come si contrappongono la conservazione e il progresso; e ciò accade in uno scritto di Johann Braun ([108]), che sorge sulla base di una solida conoscenza delle tessiture sottili della cultura, della politica, dei rapporti personali, propri al tempo dei due antagonisti. L'antagonismo v'era, ma quanto nello scritto recente di Braun è spiegato sulla base delle circostanze e delle differenze culturali, negli scritti precedenti di Schröder è collegato al contrasto fra due visioni del mondo.

Questo medesimo contrasto, radicale e fondamentale, riappare nel saggio prima ricordato di Schröder, del 1979, sul metodo storico in Savigny. Anche qui è detto che Savigny ha avuto su alcuni temi, come sull'essenza e sui compiti dell'università, vedute progressive ([109]). È anche detto — ed è il massimo che possa esser detto da uno studioso dialettico su di un autore non-dialettico — che Savigny affermò chiaramente non avere il diritto alcuna esistenza per sé (*kein Daseyn für sich*); ed anzi essere il diritto « piuttosto la vita degli uomini stessi, riguardata da un lato particolare » ([110]). Società e storia, afferma Schröder, coerente con il suo credo marxistico, possono essere comprese soltanto se considerate in modo totale; chi non guarda alla totalità rimane fisso a una descrizione limitata, ristretta, unilaterale, superficiale ([111]). Savigny ha affermato, nelle sue dichiarazioni di prin-

---

([108]) J. BRAUN, *Schwan und Gans - Zur Geschichte des Zerwürfnisses zwischen Friedrich Carl von Savigny und Eduard Gans*, in « Juristenzeitung », XXXIV-1979, pp. 769-775.

([109]) H. SCHRÖDER, *Zur historischen Methode F.K.v.Savignys*, cit., p. 73.

([110]) *Ibid.*, p. 75.

([111]) *Ibid.*, p. 72.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

cipio, una simile necessità, ma poi, nelle applicazioni pratiche, si è limitato a una mera descrizione del diritto e della scienza giuridica, isolate dalla complessità contraddittoria della realtà storico-sociale ([112]); da una complessità contraddittoria che può esser compresa soltanto sulla base della considerazione dei contrasti di classe, quale è offerta, in forma scientifica, dal materialismo storico-dialettico ([113]). Molte affermazioni savignyane sulla necessità di una connessione del diritto con la totalità, in sé corrette, non operano efficacemente per la mancanza dello strumento intellettuale che solo potrebbe renderle operanti, e che è la visione della storia come teatro dello scontro di classe ([114]). Chiarificatore è il confronto con Hegel. « A differenza di Hegel, che con il suo spirito oggettivo volle fondare la storia dello svolgimento umano, il che rese il suo sistema storico-filosofico e la sua dialettica idealistica un precorrimento degli ulteriori processi materiali e spirituali, Savigny pone al culmine della sua dottrina concetti formali, non combacianti né con la storia né con la sua teoria stessa » ([115]). « Egli ha evitato con cura di confrontare teoreticamente il suo ' principio organico ' con la dialettica hegeliana (...) ». L'opera scientifica di Savigny può esser vista come ispirata al programma di un compromesso « fra gli interessi di classe della feudalità e della borghesia » ([116]). Le tesi affacciate, nel campo della storiografia e della sistematica, sulla necessità di un sistema storico — in sé giuste e progressive — mostrano peraltro la loro condizionatezza e la loro unilateralità, in quanto manca ad esse la considerazione della dialettica storica come dialettica di classe ([117]); — né potrebbe essere altrimenti, come ormai dovrebbe esser chiaro: non essendo egli stato pensatore dialettico, e quindi precursore di Marx, a Savigny non può competere grandezza teorica e rappresentatività storica maggiore di quelle che Schröder sobriamente e onestamente gli riconosce —.

([112]) *Ibid.*, p. 78.
([113]) *Ibid.*, p. 82.
([114]) *Ibid.*, pp. 83-84.
([115]) *Ibid.*, p. 87.
([116]) *Ibid.*, p. 95.
([117]) *Ibid.*, p. 98.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

Con l'esame delle voci hegeliano-marxistiche presenti nella silloge savignyana provenutaci dalla nuova Spagna, e poi degli scritti di Schröder, un bilancio può già esser tratto. Forse, talora qui Savigny riceve qualche giustizia di fronte al presente e ai suoi compiti. Chi però non sia pensatore dialettico, potrà ritenere che la stessa scienza giuridica di Savigny non ignorava, per esser costretta in un suo vizio d'origine di non-dialetticità, i compiti della scelta fra ciò che è morto e ciò che è vivo nella storia; al di là delle specifiche scelte politiche, delle quali non si deve ora trattare. Si potrà ribattere a Schild, a Schröder, ai molti altri autori che confrontano Hegel a Savigny, che Savigny, e lo storicismo non-dialettico del quale egli fu momento essenziale, non furono per loro essenza, e per necessaria vocazione di tale storicismo, condannati ad accettare come razionale e giusto tutto ciò che esiste; e che indubitabilmente non lo furono più di quanto non lo fosse la filosofia dialettica di Hegel, e di quanto non lo sia (oggi lo vediamo in altre esperienze storico-politiche, pur esse esistenti) la filosofia dialettica dei suoi successori.

4. Come s'è visto, sembra proprio che il clima di questi anni, nel campo dei nostri studi, sia in larga misura caratterizzato dalla contrapposizione di due concezioni della storia, o di due storicismi. Da un lato sono posti Savigny e gli autori della scuola storica del diritto, raramente inseriti nel contesto dell'età e della cultura che fu loro: la storia sarebbe vista da essi come un divenire lento, costante, armonico, quasi una natura che non compia salti e non vada soggetta a scosse. Dall'altro lato è posto Hegel, visto come precursore di Marx, anzi talora come il vero filosofo del marxismo, nel senso di colui che ha fornito le categorie logiche e i principii metafisici al modo marxistico di analisi della realtà sociale: la storia sarebbe qui un divenire segnato da vicende alterne, contrasti, rotture; un divenire soggetto alle leggi della dialettica. Se guardiamo più in profondità, vediamo che il contrasto sarebbe tutto collegato al diverso modo di concepire il rapporto fra la ragione e la realtà. La realtà umana, negli autori della scuola storica, sarebbe essa stessa da accettare come dotata di un intrinseco valore, nelle configurazioni sapienti che ha raggiunto, nelle descrizioni e sistemazioni che ce ne hanno

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

dato i grandi giuristi del passato: la razionalità perenne del diritto romano, lo sperimentato e temperato cosmopolitismo dello *jus commune europaeum*, con il suo equilibrato convivere di universalità e particolarità. Una ispirazione cristiana, in taluni con venature neoplatoniche, comuni ad altre espressioni dello storicismo tedesco al di fuori dell'ambito giuridico, porterebbe naturalmente a una simile accettazione di una nascosta provvidenzialità storica. Per un Hegel visto con sguardo marxistico, la storia sarebbe caratterizzata da un perenne, ineliminabile scontro fra la ragione e la realtà; una « determinazione universale » sarebbe « la legge interna alla realtà e al suo movimento », e fra quella razionalità e questa realtà vi sarebbe una tensione incancellabile ([118]). La ragione alla fine trionfa, ma è sempre contrastata dalla resistenza dura di una positività storica da cui è sparita la luce di una ragione che pure, in passato, in condizioni ora superate, l'aveva formata. La ragione opera dialetticamente, rompe con la sua violenza generatrice e creatrice le incrostazioni della storia; e scuotendo « la crosta, edificio senz'anima e tarlato », ritrova il sole, la luce del concetto che ha trionfato sulla morta positività storica ([119]).

È certamente possibile, basandosi sulla ricchezza molteplice, e, per sua propria natura, contraddittoria, dell'opera hegeliana, vedere in tal modo Hegel contro Savigny. Se la realtà, che è spirito, vive dell'opposizione e del suo perpetuo superamento, anche la filosofia, che è spirito autocosciente, riproduce nelle sue singole parti quelle opposizioni. La multilateralità dell'opera hegeliana mostra anche quel contrasto fra lo spirito e la sua crosta. Ma è dubbio che sia lì l'ultimo insegnamento di Hegel, e che la ragione e la realtà, il concetto e la sua realizzazione, si trovino davvero in quel rapporto, essi che tutti e due insieme, raccolti in unità concreta, e inscindibile se non per astrazione, costituiscono la vivente idea. È stato spesso ricordato il § 3 della

---

([118]) Traggo tali espressioni da M. BRETONE, *op. cit.*, ai luoghi citati retro alla nota 54.

([119]) G.W.F. HEGEL, *Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie*, in *Werke*, Frankfurt a M., Suhrkamp, Bd. 20, p. 456 (trad. it. di E. Codignola e G. Sanna, Firenze, Nuova Italia, 1943, vol. III, 2, p. 411).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

Philosophie des Rechts, che è certamente rappresentativo della mente di Hegel per la sua polemica contro l'accettazione acritica dell'esistente, che egli attribuiva, e del resto neppure su solidissimi fondamenti testuali, all'illuminismo scettico di Gustav Hugo e anche, indubbiamente, a tutto il modo di pensare della scuola storica. Ma dev'essere anche ricordato il § 1 della stessa opera, che riconduce a espressione tecnica gli svolgimenti sul razionale, sul reale, sull'idea, che sono presenti nella *Prefazione*. In una successione ordinata, l'annotazione a quel paragrafo presenta: i meri concetti dell'intelletto (frutto della filosofia della riflessione, astratta); il concetto in senso proprio, filosofico, hegeliano, che vive come realtà, che ha la forza di darsi realtà; la realtà in senso proprio, filosofico, hegeliano (*Wirklichkeit*), che è traduzione vivente del concetto, espressione ad esso connaturata; infine la fascia oscura dell'accidentalità storica, che è crosta, arbitrio, mera positività. Il concetto e la realtà vivono dialetticamente uniti, e non si può parlare dell'uno senza pensare all'altra; pensati insieme dalla mente del filosofo, essi si chiamano idea, e il filosofo sa che « nulla è reale se non l'idea », e che il razionale è parimenti « sinonimo di idea » ([120]). In quell'idea, possiamo distinguere un « contenuto ideale » (il concetto), e un « contenuto reale » (l'oggettivazione), come ci spiega il § 213 dell'*Enciclopedia*; parimenti, in quell'idea possiamo distinguere la forma del suo essere come concetto, e la configurazione del suo essere come realizzazione, come ci spiega la stessa annotazione al § 1 della *Philosophie des Rechts*, così concludendo le sue distinzioni. Allora il razionale e il reale ci si presentano come una e medesima cosa; in una visione sistematica e sincronica noi li vediamo staticamente, pur se sappiamo che lo spirito ha acquistato storicamente la sua attuale configurazione, nella sua maturazione lenta, la quale ha certamente anche conosciuto le rotture che hanno spezzato la crosta tarlata, ma somiglia pur sempre al lavoro lento e silenzioso della talpa. E la ragione non può esser vista, hegelianamente, come la potenza del negativo, giacché questa, come la furia

---

([120]) G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, ora in *Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831*, hrsg. K.H. Ilting, Bd. 2, *Vorrede*, p. 71.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

della plebe e come l'astrazione dell'intelletto, distrugge ciò che non comprende, mentre la filosofia abbraccia le ragioni della totalità.

Se si guarda a questi pensieri, non di altri che di Hegel, allora il contrasto con Savigny si riduce, come anche il contrasto con Hugo. I quali non hanno certo dimenticato, né che la storia ha in sé molta razionalità, né che la storia ha in sé molte cose morte e non razionali. Ma forse la constatazione che non tutto nella storia è perfetto deve indurre all'ateismo, e a credere che il mondo sia davvero abbandonato da Dio? Sarebbe assai poco hegeliano. E anche se si guarda alla traduzione del diritto in legge, che è il massimo punto di dissenso tra Hegel e Savigny, si vedrà che il pensiero maturo del secondo, nel *System*, non nega il luogo legittimo della legge nella vita del diritto. Scrive Hegel, nel § 211 della *Philosophie des Rechts*: « Ciò che *in sé* è diritto, nel suo esserci oggettivo è *posto*, cioè determinato dal pensiero per la coscienza e *noto* come ciò che è diritto e vale, la *legge*; e il diritto grazie a questa determinazione è diritto *positivo* in generale »; e nel § 212 ricorda che quel diritto *in sé*, razionale, entrando nell'esserci si riveste di una scorza accidentale, onde la legge non è più tutta idea, tutta realtà, tutta razionalità. Dal lato opposto Savigny, partito dall'accettazione fiduciosa della storia nel suo sommesso divenire, vede anch'egli nella vita del diritto una funzione della legge, funzione chiarificatrice e apportatrice di razionalità; e la legge non è quindi per sua natura violenza fatta alla spontaneità della storia. « Il diritto positivo », egli scrive, « espresso in caratteri sensibili per mezzo della lingua, e rivestito d'un'autorità assoluta, si chiama la *legge*, e la formazione di questa è uno dei più nobili diritti del potere supremo dello stato » ([121]). Non si devono ignorare le differenze di accenti, e talora anche di concrete scelte politiche, tra il filosofo e il giurista che insegnarono a Berlino negli stessi anni; ma neppure si deve ignorare quanto v'era fra essi di comune. E si può forse notare che il pregio della ragione legislatrice fu ricono-

---

([121]) F.C. v. SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Bd. I, Berlin, Veit, 1840 (ristampa fotomeccanica: Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956), p. 39 (trad. it. cit., vol. I, p. 63).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

sciuto nei suoi diritti da Savigny, ma fu anche ridimensionato nelle sue pretese più ambiziose; e non si può dire che la lezione della storia gli sia stata contraria. Ché anzi il senso storico di Savigny, meglio della fiducia illuministica di Thibaut (a cui Hegel per questo aspetto si ricollegava), vide che non si può affermare per il sistema giuridico una presenza esclusiva della legislazione o una presenza esclusiva della giurisprudenza, e che si tratta soltanto di una diversa proporzione interna tra quelle due fonti ([122]).

Se estendiamo l'attenzione al modo di guardare al diritto nella totalità della sua vita, v'erano certamente differenze tra Savigny e Hegel. Entrambi parlavano di sistema, e ritenevano non darsi conoscenza che potesse prescindere dal significato dell'intero; ma ne parlavano in modo diverso. In Savigny il sistema sorgeva dalla paziente elaborazione di dati singoli, grazie a una scelta educata e sagace, compiuta, dall'intelletto singolare del giurista, nel materiale del passato e del presente; e quella scelta era soggetta all'errore della mente umana, pallido riflesso di quella divina, così come pallido riflesso della perfezione divina era da Savigny, e dalla cultura storica del suo tempo, ritenuta ogni manifestazione singolare della realtà storica. La scienza giuridica è, nella personale esperienza culturale di Savigny, la scienza somma ai fini della considerazione e sistemazione della realtà storica; configurandosi in sistema — organizzazione concettuale dominatrice del passato e del presente, e nel contempo scelta e prefigurazione del nuovo —, essa rifugge dalla tentazione di pensarsi in possesso di una verità da imporre agli altri; rifugge da « quella stessa illusione, che essendo profondamente insita nella natura umana, ritorna sempre in tutte le sfere spirituali e specialmente in quella religiosa », poiché reputa « di poter presentare agli altri come esclusivamente valida quella incarnazione del pensiero, che noi abbiamo ottenuta con assiduo impiego delle nostre proprie forze, cacciando così per sempre l'errore, ma ve-

([122]) Per una più ampia illustrazione di questo punto di vista rinvio alle mie considerazioni introduttive alla traduzione italiana dei due scritti principali di Thibaut e Savigny sulla codificazione, di prossima pubblicazione a Napoli presso le Edizioni Scientifiche Italiane.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

ramente anche ad un tempo la libertà dello spirito » ([123]). Tutto ciò poteva esser pensato anche da Hegel a proposito della scienza giuridica, del suo procedere per le vie dell'intelletto, della paziente ricerca singolare, della sua soggezione all'errore; ma per Hegel, al di sopra di quella scienza così imperfetta, di quella scienza priva di ragione (come del resto tutte le altre scienze, che sono tutte frutto dell'intelletto finito), v'era però la sovrana certezza di una filosofia che organizza in sistema razionale la totalità del mondo, che racchiude la verità nella descrizione compiuta della forma sistematica. Una perenne approssimazione alla verità — quella che Hegel, pensando a Kant, chiamava una « mezza misura moderna » ([124]) — nella concezione sistematica di Savigny; la piena e adeguata comprensione della verità nella concezione sistematica di Hegel. V'era da un lato, in Savigny, l'affinità con la visione kantiana della conoscenza e dei limiti della mente conoscente; e la consapevolezza, anch'essa affine al modo di sentire kantiano, di una pluralità di individui aventi in sé il loro centro. Dall'altro lato v'era la certezza hegeliana del possesso della verità, in una filosofia che altro non è che inserimento della mente umana nel ritmo stesso di sviluppo dell'idea universale. Tra il concetto e la realtà — per usare termini già usati e per alludere a problemi già toccati — v'è per Savigny un divario incolmabile, ed è il divario tra la mente finita dei singoli e la realtà infinita della storia. Tra il concetto e la realtà v'è per Hegel compiuta integrazione, che è identità dialettica tra la ragione universale, che pur si concretizza nell'individuo filosofante, e la realtà dell'intero. Quella che nella concezione « emanatistica » hegeliana — così la definiva nel 1903 Max Weber ([125]) — era soltanto scorza accidentale di una realtà in sé razionale perché frutto della compiuta processione divina dell'idea; quella scorza era invece — nel pensiero di Kant, nella con-

---

([123]) F.C. v. SAVIGNY, *System*, cit., Bd. I, pp. 160-161 (trad. it. cit., vol. I, p. 177, qui modificata).

([124]) G.W.F. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 31, *Anmerkung*, p. 174.

([125]) M. WEBER, *Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie*, in *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen, Mohr, 1922, pp. 1-145 (15).

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

cezione della scienza propria di Savigny, nella convinzione di chi anche in seguito avrebbe condiviso « il principio fondamentale della moderna dottrina della conoscenza, richiamantesi a Kant » (126) — quella scorza era invece connaturata al divario ineliminabile tra la limitatezza della mente umana e l'infinità molteplice del reale. Quel reale infinitamente molteplice era ritenuto da Savigny, senza dubbio, manifestazione e orma di una infinita potenza divina, ma soltanto orma, che aveva in sé anche il male e l'errore; e la mente finita del giurista, e dello scienziato in genere, poteva soltanto approdare a una continua, mutevole, e per sua natura imperfetta sistemazione concettuale di quel materiale. V'era una diversa concezione della storia e una diversa concezione del potere della mente umana. Il cristianesimo secolarizzato di Hegel vedeva Dio incarnato nel mondo, e riteneva la ragione pari a Dio; a tanto era giunta la storia del pensiero greco e cristiano, che nella filosofia hegeliana celebrava il suo culmine, e si sapeva realizzata nei campi della vita intersoggettiva e nelle creazioni della fantasia e del pensiero. Il cristianesimo non secolarizzato di Savigny vedeva nel mondo non più che un'orma imperfetta di Dio, nella mente umana la facoltà finita di tendere a un'ideale sistemazione, pur irraggiungibile nella sua perfezione; e non aveva bisogno di ipotizzare l'ingombrante fardello di un'accidentalità che sempre accompagna la realtà razionale. Sono due modi di pensare che vivono ancor oggi, e che separano chi crede di poter comprendere senza residui il significato ultimo del divenire storico — poco importa che sia detto un divenire dialettico —, e chi crede di potersi soltanto perennemente avvicinare a una verità e a una perfezione, che nel campo della conoscenza e nel campo della vita pratica rimarranno pur sempre un « dolce sogno » (127) della ragione.

---

(126) M. WEBER, *Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis*, in *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, cit., pp. 146-214 (208); trad. it. di P. Rossi, in *Lo storicismo tedesco*, Unione tipografico-editrice torinese, 1977, pp. 555-626 (619).

(127) I. KANT, *Der Streit der Facultäten*, Akademie-Ausgabe, Bd. VII, p. 92.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano